



*Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche*

**Documento di consultazione sulla revisione del Metodo normalizzato  
per la tariffazione del servizio idrico integrato**

Roma, novembre 2001

## Indice

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>Introduzione.....</b>	<b>4</b>
<b>1 Il contesto normativo .....</b>	<b>4</b>
1.1 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI REGOLAZIONE TARIFFARIA.....	4
1.1.1 Servizio di acquedotto.....	5
1.1.2 Servizio fognatura e depurazione.....	5
1.1.3 Reflui non conferiti tramite rete fognaria.....	6
1.1.4 Le acque meteoriche di dilavamento .....	7
1.1.5 I contributi di allacciamento.....	8
1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	9
1.3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA .....	9
1.4 CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA .....	10
1.5 IL RICAPO DELLA GESTIONE E L'ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA .....	10
<b>2 Metodo per la determinazione della tariffa.....</b>	<b>12</b>
2.1 IL COMPUTO DELLA TARIFFA.....	12
2.2 IL COMPUTO DELLA TARIFFA DEL PRIMO ANNO .....	14
2.3 IL LIMITE DI PREZZO $K_n$ .....	15
2.4 IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA $X_n$ .....	16
<b>3 La definizione delle componenti di costo.....</b>	<b>17</b>
3.1 CRITERI GENERALI .....	17
3.2 I COSTI OPERATIVI.....	17
3.2.1 I costi operativi di progetto.....	17
3.2.2 I costi operativi di riferimento .....	18
3.2.3 I costi operativi da inserire nel calcolo tariffario.....	19
3.3 IL CAPITALE INVESTITO INIZIALE.....	20
3.4 AMMORTAMENTI.....	22
3.5 REMUNERAZIONE SUL CAPITALE INVESTITO .....	22
3.6 IL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE .....	24
<b>4 Reflui non conferiti tramite rete fognaria .....</b>	<b>26</b>
4.1 L'ATTUALE SITUAZIONE DELLA TARIFFA APPLICATA .....	26
4.2 ASPETTI CRITICI .....	26
4.3 PROPOSTE .....	27
4.3.1 Reflui di cui al comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 152/99 modificato .....	27
4.3.2 Reflui di cui al comma 3 dell'art. 36 del D.Lgs. 152/99 modificato .....	28
4.4 SINTESI.....	29
<b>5 L'articolazione della tariffa .....</b>	<b>31</b>
5.1 L'ATTUALE SITUAZIONE NORMATIVA PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO.....	31
5.1.1 Aspetti critici .....	32
5.2 L'ATTUALE SITUAZIONE NORMATIVA PER LE UTENZE PRODUTTIVE ALLACCIATE ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	33
5.2.1 La tariffa attualmente applicata.....	33
5.3 PROPOSTE .....	35
5.3.1 Servizio acquedotto.....	36
5.3.2 Servizio fognatura delle utenze domestiche .....	37
5.3.3 Servizio depurazione delle utenze domestiche .....	37
5.3.4 Servizio di fognatura e di depurazione delle utenze produttive allacciate alla pubblica fognatura.....	37
<b>6 La verifica degli investimenti e dei livelli di servizio .....</b>	<b>40</b>

6.1	RICHIAMI NORMATIVI.....	40
6.2	LA STRUTTURA DEL PIANO: DA OBIETTIVI E INVESTIMENTI ALLA TARIFFA REALE MEDIA	40
6.3	L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	41
6.4	PENALITÀ .....	42

## **Premessa**

*Con il presente documento per la consultazione il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, illustra i criteri e propone alcune ipotesi di revisione del Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento, approvato con D.M. 1 agosto 1996.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima che il Comitato proceda alla definizione della proposta ufficiale che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, deve inoltrare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire al Comitato per iscritto non oltre il 10 dicembre 2001, osservazioni e suggerimenti sugli argomenti e sui punti di discussione evidenziati.*

*Per approfondire quanto proposto nel presente documento, il Comitato promuove una iniziativa pubblica per il giorno 14 novembre 2001, alle ore 10.30, a Roma (presso Palazzo Marini, in via del Pozzetto, 158).*

*Indirizzo cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:*

*Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche*

*Piazzale di Porta Pia, 1*

*00198 Roma*

*Tel. 06/4412-4191*

*Fax 06/4412-6105*

*E-mail: [segreteria.coviri@mail.llpp.it](mailto:segreteria.coviri@mail.llpp.it)*

*Sito web: [www.llpp.it/old\\_sito.html](http://www.llpp.it/old_sito.html)*

## **Introduzione**

La disciplina della procedura di revisione del Metodo deriva dal combinato disposto dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/94 e dell'articolo 11 del Metodo stesso.

In particolare, il Ministro dell'ambiente, "su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento".

Riguardo alla tempistica della revisione del Metodo, l'articolo 11 statuisce quanto segue: "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche [di seguito, Comitato], di propria iniziativa ed in ogni caso a cadenza quinquennale, propone al Ministro dei lavori pubblici [ambiente] eventuali modifiche al metodo normalizzato". Inoltre, nello stesso articolo si ha una indicazione di alcuni dei criteri che possono informare la stessa procedura di revisione del metodo, poiché si afferma che il Comitato, nel formulare la propria proposta, tiene conto, "tra l'altro, di nuove disposizioni normative, di evoluzioni tecnologiche, di variazioni finanziarie ovvero di cause straordinarie che afferiscano alla generalità del territorio nazionale".

Il Comitato, nell'ambito della attività di elaborazione della proposta di modifica del Metodo, ha scelto di predisporre un documento intermedio, al fine di poter fornire a tutti i soggetti interessati alla regolazione del servizio idrico integrato, una occasione per avanzare le proprie proposte migliorative e per partecipare ad un dibattito destinato a chiarire le principali caratteristiche della disciplina tariffaria vigente e di quella che si intende adottare.

Per comodità di consultazione si allega il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1996 che detta le regole del Metodo vigente.

## **1 Il contesto normativo**

Al fine di avere una prima individuazione dei criteri da seguire nell'ambito della procedura di revisione del Metodo, saranno sinteticamente riportate di seguito le principali disposizioni tariffarie contenute nella legge n. 36/94 e nelle altre leggi di settore.

### ***1.1 Definizione delle attività oggetto di regolazione tariffaria***

L'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/94, dispone che la tariffa rappresenta il corrispettivo del servizio idrico integrato come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f), ovvero "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue".

Dalla lettura combinata dei due articoli sopra citati si desume che il campo di applicazione della disciplina tariffaria è quello dell'acquedottistica per soli usi civili – pertanto le forniture di acque per usi industriali, irrigui, ambientali, ecc. non sono regolate dalla legge e tanto meno dalla tariffa di riferimento – e del recapito e trattamento di tutte le acque reflue, comprese quelle industriali scaricate in pubblica fognatura.

La legge 36/94 s'inserisce, tuttavia, in un quadro normativo di settore molto complesso che ha subito di recente cambiamenti in seguito all'introduzione del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, aggiornato poi con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

La delimitazione delle attività costituenti il servizio idrico integrato necessita di una corretta definizione alla luce del complesso quadro normativo di settore. Un'accurata precisazione dei

confini delle attività relative al servizio idrico integrato sarà comunque effettuata per mezzo di un provvedimento del Comitato sul tema della separazione contabile.

In vista dell'emanazione del provvedimento sulla separazione contabile nei sottoparagrafi seguenti si dà una prima rappresentazione del campo di applicazione della tariffa di riferimento.

### ***1.1.1 Servizio di acquedotto***

L'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/94 individua la fase di "captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili".

L'espressione "usi civili" necessita di un ulteriore approfondimento, poiché vi possono rientrare sia gli usi domestici che quelli non domestici a sua volta ripartibili in usi potabili o non potabili.

Al riguardo il Metodo delimita il campo di applicazione agli usi civili domestici e non domestici escludendo per entrambi gli usi non potabili. Il primo aspetto, ovvero la distinzione tra gli usi civili domestici e non, è trattato come un elemento dell'articolazione tariffaria (art. 7 del Metodo). Gli usi non potabili sono esclusi completamente dal calcolo dei costi totali per un esplicito riferimento alle "spese funzionali per l'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile" (art. 3, lett. a) del Metodo).

Rispetto a quanto previsto dalla disciplina tariffaria vigente, il Comitato intende estendere l'applicazione della tariffa di riferimento anche agli usi civili non potabili. L'obiettivo è di rendere omogeneo il Metodo con le disposizioni previste all'art. 8, punto 8.2.2 e 8.2.3 del DPCM 4 marzo 1996, in cui si definiscono, tra le altre cose, gli usi civili non domestici e gli usi non potabili.

Tenuto conto della normativa di cui sopra la proposta è di suddividere i servizi acquedottistici civili, oggetto di regolazione tariffaria, secondo il seguente schema:

- usi domestici potabili;
- usi domestici non potabili (nel caso all'utente sia assicurato l'approvvigionamento con reti separate anche di acqua non potabile per usi diversi);
- usi non domestici potabili, intesi come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) e consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.);
- usi non domestici non potabili.

La suddetta ripartizione pone problematiche inerenti la corretta individuazione dei costi da riconoscere nel calcolo della tariffa di riferimento. Si anticipa fin da ora il fatto che le caratteristiche qualitative del bene acqua (potabile o non potabile) potrebbero andare ad incidere sui costi totali del servizio, mentre la destinazione del bene (uso domestico o non domestico) rappresenta un aspetto dell'articolazione tariffaria.

### ***1.1.2 Servizio fognatura e depurazione***

Per la definizione del servizio idrico integrato, l'art. 4, comma 1 lettera f) della legge 36/94 fa riferimento al servizio pubblico di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Le acque reflue regolate dalla legge 36/94 sono state successivamente meglio definite dal D.Lgs 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/2000 (art.2), che le ha suddivise in: acque reflue domestiche (lett. g), acque reflue industriali (lett. h) e acque reflue urbane (lett. i).

Oggetto di regolazione tariffaria sono pertanto anche i reflui industriali scaricati nella pubblica fognatura oltre i reflui domestici.

Come sarà meglio specificato nel paragrafo 5.3.4 la tariffa da applicare ai reflui industriali che recapitano in reti fognarie va calcolata in base alle norme contenute nell'art. 14, comma 4 della legge 36/94, secondo le quali la "quota" relativa alle utenze industriali è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.

### **1.1.3 Reflui non conferiti tramite rete fognaria**

L'attività di depurazione dei reflui non conferiti tramite rete fognaria deve ritenersi esclusa dalla nozione di servizio idrico integrato, che comprende invece la fase di depurazione degli scarichi (sia civili sia industriali), che hanno recapito nella pubblica fognatura.

Tale interpretazione è confermata dal D.Lgs. 152/99 modificato ed integrato dal D. Lgs. 258/2000, che all'art. 36 disciplina il trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue. Si tratta di reflui definiti dalla legge *rifiuti* e, come tali, assoggettati alla disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 22/1997 (art. 36, comma 7, D. Lgs. 152/99).

Nel dettaglio la legge citata suddivide tali reflui, denominati rifiuti, in due principali classi:

- rifiuti liquidi provenienti dal ciclo tecnologico collegato alla gestione dei rifiuti (art. 36, comma 2);
- rifiuti liquidi provenienti dal ciclo tecnologico collegato alla gestione del servizio idrico integrato (art. 36, comma 3). Quest'ultima categoria è formata da:
  - rifiuti costituiti da acque reflue (art. 36, comma 3, lett. a);
  - rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 36, comma 3, lett. b);
  - materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nelle quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile (art. 36, comma 3, lett. c).

L'art. 36 prevede un trattamento differenziato per le due tipologie di reflui in relazione alla regola generale stabilita al comma 1 che vieta l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

Il comma 2, cui appartengono il primo complesso di reflui, chiarisce che l'autorità competente ai sensi del D. Lgs. 22/1997 può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato, in deroga al divieto di cui al primo comma, a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. In sostanza la deroga menzionata è subordinata:

- a particolari esigenze;
- alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione;
- alla compatibilità con il processo di depurazione dei rifiuti liquidi conferiti.

L'autorità preposta a concedere l'autorizzazione è quella di cui al D. Lgs. 22/1997.

Il comma 3 stabilisce che la deroga per i rifiuti liquidi appartenenti alla seconda categoria, può essere consentita purché gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa adeguata, che vengano rispettati i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura e che la provenienza sia il medesimo ambito territoriale ottimale. Tutto ciò è consentito al gestore del servizio idrico integrato previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 45.

La distinzione di cui sopra ha un riflesso significativo per ciò che attiene la disciplina della tariffa, poiché per la tipologia di reflui attinenti il ciclo del servizio idrico, il comma 6 stabilisce l'applicazione della tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14 della legge 36/94. Diversamente per i reflui di cui al comma 2 la legge non prevede alcuna disciplina tariffaria.

Da tutta questa normativa si evince che i reflui conferiti con mezzi mobili, pur non rientrando nella definizione di servizio idrico integrato, sono soggetti a regolazione tariffaria per lo meno in alcune categorie (si veda tabella seguente).

<b>Categorie conferibili agli impianti di depurazione ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 152/99 modificato dal D. Lgs. 258/2000</b>	<b>Regolazione tariffaria stabilita dalla normativa di settore</b>
Rifiuti liquidi compatibili con il processo di depurazione (art. 36, comma 2)	Nessun riferimento normativo: il prezzo è stabilito da accordi tra le parti
Rifiuti liquidi assimilabili chimicamente e fisicamente alle acque reflue (art. 36, comma 3) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rifiuti costituiti da acque reflue;</li> <li>b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;</li> <li>c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nelle quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile (art. 36, comma 3, lett. c).</li> </ul>	“Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14 della legge 36/94” (art. 36, comma 6, D. Lgs. 152/99 modificato dal D. Lgs. 258/2000)

#### **1.1.4 Le acque meteoriche di dilavamento**

Le acque meteoriche di dilavamento non rappresentano una categoria direttamente assimilabile a quella dei reflui, tant'è vero che il legislatore, all'art. 2, comma 1 lett. g), h), i) del D. Lgs. 152/99 modificato dal D. Lgs. 258/2000, suddivide le acque reflue in domestiche, industriali e urbane. Ne deriverebbe pertanto l'esclusione di tale categoria dalla nozione di servizio idrico integrato come definito dall'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/94.

L'esclusione delle acque meteoriche di dilavamento dalla categoria dei reflui non è però così netta di quanto potrebbe in un primo momento apparire, poiché lo stesso D. Lgs. 152/99 modificato le prende implicitamente in considerazione nel momento in cui definisce le acque reflue urbane (“acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”, art. 1, comma 1, lett. i). Tale valutazione è effettuata in relazione alla destinazione (acque di prima pioggia combinate con altre acque reflue e di

conseguenza recapitate in fognature miste) e non in relazione alla possibilità di riconoscerne l'assimilabilità ad altri reflui, sulla base delle componenti chimiche, che, in molti casi, potrebbe risultare difficilmente verificabile.

Il principio della destinazione per le acque piovane è ulteriormente rafforzato dall'art. 1, comma 1, lett. aa-bis) del D. Lgs. 152/99 modificato, che definisce fognature separate la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Successivamente l'art. 25, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/99 indica la necessità di realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue. L'art. 39 del suddetto decreto dà invece precise indicazioni sulla disciplina dello scarico di acque meteoriche che derivano da reti fognarie separate.

Da tutta questa disciplina appare quindi di poter concludere che le fognature, cosiddette bianche, ovvero che convogliano esclusivamente acque meteoriche di dilavamento non possono essere ricondotte al servizio idrico integrato e pertanto la loro manutenzione o realizzazione non sono da imputarsi alla tariffa reale media di Ambito.

Diversamente la gestione delle fognature miste e l'eventuale trattamento di tali scarichi presso gli impianti di depurazione sono attività sottoposte a regolazione tariffaria, poiché rientranti nella nozione di servizio idrico integrato.

### ***1.1.5 I contributi di allacciamento***

I contributi di allacciamento, di attivazione della fornitura e i diritti accessori, nella maggioranza dei casi degli affidamenti antecedenti l'emanazione della legge 36/94, o successivi, ma effettuati in assenza di Enti di Ambito, sono disciplinati dalle convenzioni tra l'ente locale concedente e l'affidatario prescelto. Negli altri casi, la minoranza, è il soggetto gestore stesso a fissare direttamente le tariffe sui contributi di allacciamento.

Per quanto riguarda il soggetto gestore del servizio idrico integrato, il Metodo non prevede alcuna forma di regolazione, per cui è ragionevole ipotizzare il proseguimento della prassi vigente. E' probabile quindi che gli Enti di Ambito stabiliscano, nella convenzione di affidamento o nel regolamento di somministrazione, condizioni e prezzi di allacciamento.

Nella prassi in vigore, le modalità di applicazione di questi contributi sono spesso poco trasparenti ed elevati sono i rischi di imposizioni esose a danno di alcune categorie di utenti. Spesso è difficile risalire ai costi relativi alla prestazione eseguita ed elevate sono le sussidiazioni tra categorie di utenti.

Alla luce di queste considerazioni il Comitato ritiene necessario stabilire criteri per la determinazione dei prezzi per i contributi di allacciamento. Si riserva, pertanto, di emanare un successivo provvedimento contenente criteri e norme per la valorizzazione dei contributi di allacciamento.

Per quanto riguarda l'altro aspetto, ovvero la tariffa del servizio idrico integrato, il Comitato non propone modifiche rispetto al Metodo vigente, per cui i contributi di allacciamento non devono essere conteggiati nel vincolo dei ricavi totali. Coerentemente a questa assunzione l'Ente di Ambito non dovrà inserire nel programma degli investimenti di cui all'art. 11, comma 3 della legge 36/94 le opere necessarie agli allacciamenti. Questa metodologia non è però priva di complicazioni, poiché al momento della revisione tariffaria per l'Ente di Ambito dovrà essere possibile distinguere gli investimenti per gli allacciamenti, per evitare che su

detti cespiti il gestore pretenda dalla tariffa del servizio idrico integrato la copertura delle spese per investimento (componente ammortamento e remunerazione sul capitale investito).

## ***1.2 Campo di applicazione***

Il Metodo modificato si applica alle gestioni del servizio idrico integrato istituito a norma degli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Gli Ambiti, che hanno già effettuato l'affidamento del servizio idrico integrato, possono continuare ad applicare la tariffa determinata con il Metodo ad oggi vigente. Al momento della revisione triennale l'Ambito è comunque obbligato a rideterminare la tariffa secondo le nuove disposizioni.

Il Metodo non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge, le quali, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge citata, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione.

In mancanza di tali disposizioni, viene stipulato un atto aggiuntivo per regolare la struttura tariffaria per il residuo periodo di vigenza della concessione, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente Metodo.

## ***1.3 Criteri per la determinazione della tariffa***

L'attività di determinazione della tariffa è destinata, dall'articolo 13, comma 5, della legge n. 36/94, agli enti locali, che nell'esercitare tale attività, considerano anche il piano degli interventi disciplinato all'articolo 11, comma 3, della legge citata; in quest'ultimo comma, si stabilisce tra l'altro quanto segue: " Il piano finanziario [predisposto dagli enti locali sulla base di criteri e indirizzi fissati dalle regioni] indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti all'art. 13, per il periodo considerato". Sulla base di quanto osservato, si può desumere l'intento del legislatore di adottare un meccanismo di regolazione tariffaria fondato sull'utilizzo di variabili risultanti dall'attività di pianificazione.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 36/94, nel determinare la tariffa è necessario tenere conto di una serie di fattori:

- la qualità della risorsa idrica e del servizio fornito,
- delle opere e degli adeguamenti necessari,
- dell'entità dei costi di gestione delle opere,
- dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

La finalità della determinazione della tariffa è, sempre in base all'articolo 13, comma 2, quella di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La legge n. 36/94 introduce poi il concetto di tariffa di riferimento, che costituisce la base per il calcolo della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della legge citata (articolo 13, comma 4). In altri termini, la tariffa di riferimento rappresenta lo strumento per la regolazione della tariffa del servizio idrico integrato.

Riguardo alle variazioni della tariffa nel tempo, l'articolo 13, comma 8, richiede che siano considerati i seguenti fattori: l'obiettivo del miglioramento della produttività e della qualità

del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato. Nel paragrafo successivo, si descrivono in dettaglio le variabili utilizzate per dare attuazione al dispositivo appena citato.

#### **1.4 Criteri per l'articolazione della tariffa**

La legislazione nazionale sui servizi idrici prevede i seguenti criteri di articolazione tariffaria:

- per fasce di utenza* di Consiste nell'adozione di una diversa tariffa in dipendenza degli usi della risorsa (ad esempio, domestici, industriali, agricoli, pubblici, eccetera). La disciplina giuridica di tale criterio tariffario deriva dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/94, dall'articolo 7, comma 1, del Metodo, e dai provvedimenti CIP n. 45/74, n. 46/74 e n. 26/75.
- territoriale* Consiste nella adozione di tariffe diverse in dipendenza della zona nella quale queste devono essere applicate (ad esempio, in riferimento alla medesima fascia di utenza e agli stessi livelli di consumo, può darsi che si adottino tariffe diverse in due aree contigue). Il quadro normativo di riferimento di tale criterio deriva dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/94 e dall'articolo 7, comma 1, del Metodo.
- secondo categorie di reddito* di Con riferimento alla fascia di utenza domestica, consiste nella adozione di tariffe differenziate in dipendenza del reddito degli utenti (ad esempio, l'adozione di una tariffa agevolata per gli utenti che dimostrano di avere un reddito inferiore ad una determinata soglia). Al riguardo, il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 13, comma 7, della legge n. 36/94.
- Tra comuni* Consiste nell'adozione di tariffe diverse nei Comuni che compongono l'Ambito Territoriale Ottimale, considerando anche gli investimenti, precedentemente effettuati in tali zone, che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Al riguardo, il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 36/94.
- Per livelli di consumo* di Consiste nell'adozione di una tariffa unitaria (L/mc) diversa in dipendenza del livello di consumo effettuato dall'utente (ad esempio, la tariffa agevolata, la tariffa base, la tariffa relativa alle eccedenze). La disciplina giuridica di tale criterio tariffario deriva dai provvedimenti CIP n. 45/74, n. 46/74 e n. 26/75.

Infine, è necessario osservare che non tutti i criteri descritti hanno ricevuto una propria disciplina applicativa nella regolazione della tariffa dei servizi idrici. In particolare, il Metodo, che – in base all'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/94 – è lo strumento per la definizione della tariffa di riferimento, ha richiamato solo l'articolazione tariffaria per fasce di utenza, territoriale e per livelli di consumo.

#### **1.5 Il ricavo della gestione e l'articolazione della tariffa**

A completamento delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, è opportuno richiamare i principali aspetti che caratterizzano i ricavi della gestione del servizio idrico integrato. Innanzitutto, il meccanismo tariffario previsto dal Metodo vigente, e recepito anche in questa proposta, è destinato a disciplinare l'ammontare complessivo dei ricavi della gestione. In altri termini, il ruolo della tariffa di riferimento consiste nel definire l'ammontare di risorse che il gestore può complessivamente ottenere attraverso l'erogazione del servizio. Dopo aver definito le componenti di costo e determinato la tariffa di riferimento, individuando le risorse

a disposizione della gestione, si affronta l'aspetto della articolazione della tariffa a ricavi complessivi invariati.

## 2 Metodo per la determinazione della tariffa

### 2.1 Il computo della tariffa

In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/94, la determinazione della tariffa di riferimento comporta la definizione delle componenti di costo da considerare nel calcolo. Si tratta di un aspetto di particolare rilievo, poiché – come risulterà evidente nei paragrafi che seguono – richiede una forma di regolazione tariffaria in grado di adottare disposizioni diverse in ragione della componente di costo considerata. Questa impostazione è stata pienamente recepita nel Metodo vigente, poiché la procedura di determinazione della tariffa di riferimento definita all'articolo 1 è strettamente collegata al successivo articolo 3, che disciplina la composizione della tariffa di riferimento.

Di seguito si riporta una nuova ipotesi riguardo la formulazione della tariffa di riferimento, che mantiene lo schema adottato nella prima elaborazione del Metodo ed introduce alcune novità che saranno successivamente descritte.

Formulazione della tariffa di riferimento:

$$T_n = C_n + A_n + R_n + CC_n \quad [1]$$

dove:

$T_n$  è la tariffa dell'anno n

$C_n$  è la componente dei costi operativi relativa all'anno n, descritta al paragrafo 3.2;

$A_n$  è la componente relativa agli ammortamenti all'anno n, descritta al paragrafo 3.4;

$R_n$  è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito all'anno n, descritta al paragrafo 3.5;

$CC_n$  è la componente relativa al corrispettivo di concessione all'anno n, descritta al paragrafo 3.6.

La relazione descritta nella formula da utilizzare per il computo della tariffa, presenta due rilevanti novità rispetto al Metodo approvato con D.M. 1° agosto 1996. La prima consiste nel determinare la tariffa da applicare in un certo esercizio sommando le componenti di costo valutate, a valori correnti, nello stesso esercizio. Il motivo che ha indotto ad adottare una simile formulazione è riconducibile alla natura dei valori delle componenti di costo considerate. In particolare, i valori che si considerano ai fini della determinazione della tariffa hanno una natura progettuale, che comporta la necessità di associare a ciascun valore della tariffa il corrispondente, in termini di anno di riferimento, valore della componente di costo. Una formulazione che colleghi la tariffa di un determinato anno alle componenti di costo relative all'anno precedente, appare adeguata a contesti nei quali la determinazione delle medesime componenti di costo avviene sulla base di dati desunti dalla effettiva dinamica gestionale dell'affidatario, e verificati dal soggetto incaricato del controllo e della regolazione, mentre appare inadeguata riguardo ad una regola di computo nella quale si considerano valori determinati per via progettuale.

La seconda novità consiste nella introduzione di una nuova componente di costo, relativa al corrispettivo di concessione, che si aggiunge alle tre previste nel precedente decreto. Le

motivazioni che hanno indotto a proporre tale modifica saranno esposte in dettaglio nel paragrafo 3.6.

Riguardo alla disciplina delle variazioni della tariffa nel tempo, in applicazione dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 36/94, si propone di introdurre due diversi vincoli formulati nel modo seguente:

$$T_n \leq T_{n-1} \times (1 + \Pi_n + K_n) \quad [2]$$

$$(C_n + A_n + R_n) \leq (C_{n-1} + A_{n-1} + R_{n-1}) \times (1 + \Pi_n + K_n - X_n) \quad [3]$$

dove, oltre ai simboli definiti in precedenza, si ha:

$\Pi_n$  è il tasso di inflazione programmato per l'anno n,

$K_n$  è il limite di prezzo, riferito all'anno n,

$X_n$  è la percentuale del miglioramento di efficienza che si applica nell'anno n.

La condizione [2] stabilisce che, tra un anno ed il successivo, non sono ammessi aumenti tariffari superiori alla somma del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo. Pertanto, in base alla formula descritta, si può registrare una variazione della tariffa tra un periodo ed il successivo solo a seguito di una variazione in una o più componenti di costo considerate nel computo della tariffa. In ogni caso, l'incremento della tariffa non può risultare superiore al valore risultante dalla somma del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo. La logica seguita nella determinazione di questo approccio, che appare in linea con quella adottata nell'ambito del Metodo vigente, risulta direttamente dalla formulazione dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 36/94, già citato in precedenza. Si osservi, inoltre, che la formulazione adottata risulta in completa continuità con il dettato dei vigenti articoli 4 e 5 del Metodo.

La condizione [3], invece, stabilisce che la somma di costi operativi, ammortamento e remunerazione sul capitale investito, non può avere incrementi superiori alla somma del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo, diminuita del valore del miglioramento di efficienza. Il Comitato ha in questo modo deciso di applicare la regola del miglioramento di efficienza alla somma complessiva delle componenti di costo che possono essere considerate endogene alla gestione, mentre ha ritenuto opportuno escludere da tale regola la componente di costo del corrispettivo di concessione. Da questo punto di vista si rileva una novità rispetto alla formulazione precedente, che richiedeva l'applicazione di tale variabile alla sola componente dei costi operativi.

Il motivo di questa nuova impostazione è il seguente. Se un metodo tariffario introduce un trattamento differenziato in ragione delle diverse componenti di costo – e quindi dei diversi fattori produttivi – utilizzati dal gestore, induce quest'ultimo a compiere scelte che possono risultare diverse da quelle che avrebbe fatto in assenza di regole tariffarie. Questa situazione comporta la possibilità di distorsioni nella combinazione ottimale dei fattori da utilizzare nella produzione, rappresentando quindi una potenziale fonte di inefficienza. Con questa nuova impostazione, si intende recepire la necessità di minimizzare la possibilità di incidere sui comportamenti ottimizzanti del soggetto che ha il compito di combinare i fattori “costi operativi” e “investimenti”.

Oltre alle considerazioni riportate in precedenza, il Comitato ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere una procedura di aggiustamento del profilo temporale della tariffa reale media in modo da limitarne le variazioni nell'arco della durata dell'affidamento. In particolare, l'utilizzo delle condizioni [2] e [3] comporta una dinamica tariffaria ancorata all'andamento nel tempo delle variabili di costo che, come risulta ampiamente evidente dai piani di ambito redatti ed approvati, sono caratterizzate a loro volta da una certa stabilità per quanto riguarda i costi operativi, e da una sensibile crescita nella prima metà del periodo di affidamento riguardo agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito, seguita da una sensibile riduzione nella seconda metà. Da questo punto di vista, al fine di evitare variazioni tariffarie che possano avere effetti negativi sull'utenza, potrebbe essere opportuno utilizzare un meccanismo destinato a trasferire nel tempo l'impatto tariffario dell'effettuazione di determinate opere o adeguamenti infrastrutturali, garantendo forme di copertura tariffarie aggiuntive riguardo agli oneri aggiuntivi che il gestore dovrebbe sopportare rispetto a quelli già previsti nel piano.

Al fine di stimolare la discussione sul punto, si riporta di seguito una ipotesi riguardo i passaggi che potrebbero essere necessari per limitare le variazioni tariffarie nel tempo:

- Il primo consiste nella programmazione degli interventi e nella pianificazione economico-finanziaria, utilizzando la condizione [3] come vincolo riguardo all'incremento della spesa per investimento;
- Il secondo passaggio richiede di integrare i risultati ottenuti nel primo inserendovi l'ammontare del corrispettivo di concessione da addebitare in tariffa, verificando la compatibilità con il vincolo [2] e la possibilità di rimodulare il programma di ammortamento dei mutui pregressi (si veda, al riguardo, quanto detto nel paragrafo 3.6);
- Infine, si verifica la possibilità di trasferire nel tempo l'impatto tariffario di determinate attività, al fine di ridurre le variazioni della tariffa nel tempo.

#### Punto di discussione n.1:

*Si ritiene opportuno introdurre nel Metodo un meccanismo finanziario che integri la procedura di determinazione della tariffa di riferimento prevista dalla [1] al fine di livellare la dinamica tariffaria nel tempo?*

## **2.2 Il computo della tariffa del primo anno**

Riguardo alla determinazione della tariffa del primo anno di applicazione del Metodo, non si registrano problemi nell'utilizzare la formulazione indicata in precedenza, essendo sufficiente utilizzare il valore delle componenti di costo operativo, ammortamenti, remunerazione del capitale investito e corrispettivo di concessione riferito al primo anno.

Per quanto riguarda il vincolo agli incrementi tariffari, al fine di controllare in modo efficace l'impatto sull'utenza, si ritiene utile conservare il vincolo introdotto nell'articolo 4 del Metodo vigente, in base al quale la tariffa reale media del primo anno non può superare la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, aumentata del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo relativo al primo anno di esercizio. Per gli esercizi annuali successivi al primo, l'Ambito determina la tariffa coerentemente col piano finanziario e di gestione, entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione programmata e dal "limite di prezzo".

La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti equivale al fatturato di tutte le gestioni interessate riferito alla fornitura dell'acqua, compresi i canoni sulle acque reflue, ed è riferita

al quantitativo di acqua potabile venduta. Al fatturato globale come sopra definito si aggiunge l'importo corrispondente ai canoni di fognatura e depurazione, fatto salvo il caso di mancata effettuazione del servizio. Nella determinazione del fatturato delle gestioni preesistenti, per il calcolo della relativa tariffa media ponderata, si fa riferimento all'esercizio annuale immediatamente precedente alla adozione del piano economico-finanziario per la nuova gestione.

Nel caso in cui dal fatturato globale, a causa delle disfunzioni e delle diseconomie delle precedenti gestioni, non fosse possibile ricavare una base attendibile per il calcolo della tariffa media ponderata, questa è fissata dall'Ambito, su parere del Comitato, che si esprime su documentata e motivata richiesta.

Alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti sono aggiunte le voci, ove non già comprese nelle spese documentate, relative a:

- canoni dell'utilizzazione di acqua pubblica;
- costo dell'acqua acquistata da terzi;
- oneri per le aree di salvaguardia derivanti dalla normativa vigente;
- i ratei dei mutui in essere.

L'inserimento di tali voci nella tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti non può comportare una crescita di quest'ultima rispetto alla somma del fatturato globale, aumentato dei canoni di fognatura e di depurazione, superiore al 20%.

Nel caso in cui si registri un incremento superiore, l'Ambito rivolgerà motivata domanda, per il tramite della Regione, al Comitato che, previa istruttoria, potrà autorizzare la deroga, stabilendo contestualmente le misure correttive necessarie ad evitare impatti sull'utenza di particolare rilevanza.

#### Punto di discussione n.2:

*Si ritiene opportuno considerare altre componenti di costo riferibili alle gestioni preesistenti, al fine del calcolo di un valore della tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti maggiormente confrontabile con quello della tariffa reale media del primo anno?*

*Si ritiene congrua la soglia del 20% come limite all'inserimento in tariffa di oneri non addebitati in precedenza all'utenza del servizio idrico integrato?*

### **2.3 Il limite di prezzo $K_n$**

Nella nuova formulazione proposta, il limite di prezzo ha un ruolo del tutto analogo a quello già definito nel Metodo vigente (si vedano, in particolare, gli articoli 4 e 5). Inoltre, per quanto riguarda la determinazione del valore di tale variabile, si può adottare una regola simile a quella attualmente prevista nel Metodo: una volta definita una certa soglia del valore della tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, o della tariffa reale media dell'anno precedente, il valore di  $K_n$  può essere determinato mediante una interpolazione lineare tra due valori di soglia, tanto maggiori quanto minore sarà il valore della tariffa del periodo precedente.

#### Punto di discussione n.3:

*E' opportuno procedere alla determinazione del "limite di prezzo" attraverso una relazione lineare collegata al valore della tariffa applicata nel periodo precedente (tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti nel primo anno, o tariffa reale media negli anni*

successivi), o può risultare preferibile adottare procedure di determinazione diverse, come ad esempio lasciare libertà di scelta agli Ambiti o vincolare la determinazione della variabile a grandezze verificabili relative ai livelli di servizio?

## 2.4 Il miglioramento della efficienza $X_n$

Riguardo al miglioramento di efficienza conseguibile con l'adozione del Metodo, è interessante osservare che tale miglioramento, da un punto di vista teorico, non appare commisurato alla percentuale di riduzione dell'incremento tariffario che si applica attraverso il termine  $X_n$ , risultando piuttosto connesso alla procedura di determinazione di ciascuna delle variabili di costo considerate nel computo della tariffa. Infatti, utilizzando delle componenti tariffarie esogene rispetto al comportamento del soggetto regolato, almeno con riferimento ad un primo periodo di applicazione del Metodo, si ottiene il risultato di fornire un forte stimolo al miglioramento delle proprie *performance* al gestore, dovuto alla rilevante componente di rischio con la quale si deve confrontare.

Pertanto, fermo restando che il miglioramento di efficienza risulta dalla differenza tra la *performance* attesa e quella effettiva del gestore, con la dizione "miglioramento di efficienza", con la quale si indica la variabile  $X_n$ , si intende fare riferimento alla quota di tale miglioramento che viene trasferita all'utenza del servizio idrico integrato o utilizzata per assorbire un incremento della componente corrispettivo di concessione, attraverso una decurtazione dell'incremento descritto dalla condizione [3].

Facendo specifico riferimento alla nuova formulazione proposta, si rileva una novità riguardo al ruolo della variabile  $X_n$ , poiché non si applica più alla sola componente dei costi operativi, ma alla somma delle componenti tariffarie endogene alla gestione (costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito). In estrema sintesi, il motivo di questa nuova impostazione è il seguente. Se un metodo tariffario introduce un trattamento differenziato in ragione delle diverse componenti di costo – e quindi dei diversi fattori produttivi – utilizzati dal gestore, induce quest'ultimo a compiere scelte che possono risultare diverse da quelle che avrebbe fatto in assenza di regole tariffarie. Questa situazione comporta la possibilità di distorsioni nella combinazione ottimale dei fattori da utilizzare nella produzione, costituendo una potenziale fonte di inefficienza. Con questa nuova impostazione, si intende recepire la necessità di minimizzare la possibilità di incidere sui comportamenti ottimizzanti del soggetto che ha il compito di combinare i fattori "costi operativi" e "investimenti".

Per quanto riguarda la quantificazione del termine  $X_n$ , si ipotizza di attribuire all'Ambito la funzione di determinare il valore del "miglioramento di efficienza" per un periodo almeno triennale, corrispondente all'intervallo temporale tra una revisione tariffaria e la successiva. In sede di prima applicazione del Metodo, il valore assunto dal termine  $X_n$  lo si può utilizzare nel calcolo della tariffa per l'intera durata del periodo di affidamento.

### Punto di discussione n.4:

*Si ritiene opportuno attribuire a ciascun Ambito la facoltà di determinare il valore del termine  $X_n$ , o può risultare preferibile introdurre dei vincoli amministrativi a tale procedura, ad esempio mantenendo il sistema delle soglie inferiori di valori, in continuità con la disciplina tariffaria vigente?*

### **3 La definizione delle componenti di costo**

#### **3.1 Criteri generali**

I costi totali riconosciuti per l'erogazione del servizio idrico integrato afferiscono a due specifiche aree: i costi operativi e i costi per il capitale. Quest'ultima componente a sua volta si compone di tre elementi: i) ammortamenti; ii) remunerazione e iii) canone di concessione.

Tali componenti rappresentano un limite superiore posto ai ricavi globali che un soggetto gestore può trarre dall'erogazione dei servizi sottoposti a regolazione tariffaria definiti nel paragrafo 1.1.

Ciascuna componente di costo dovrà essere determinata separatamente per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.

#### **3.2 I costi operativi**

Nel Metodo vigente il sistema di determinazione dei costi di gestione da inserire nel calcolo della tariffa discende da un confronto tra i costi operativi previsti nel Piano di Ambito (cosiddetti costi operativi di progetto) e quelli modellati ottenuti da specifiche formule (COAP, COFO e COTR). I costi operativi di progetto devono rispettare due precisi vincoli:

- a) il non superamento di oltre il 30% di quelli modellati, salvo specifica deroga, concessa dal Comitato previa istruttoria sul singolo caso (art. 4 del Metodo);
- b) il recupero di efficienza che può oscillare da un minimo di 0,5% ad un massimo del 2% all'anno, secondo lo scostamento dai costi operativi modellati (art. 6 del Metodo).

In merito alle verifiche di cui sopra (punti a) e b)), il Metodo non specifica se debbano effettuarsi su ogni singolo servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) o sul totale di essi.

La formulazione dei costi operativi di progetto, di quelli modellati e dei vincoli (punti a) e b)) rappresentano aspetti delicati e fin dal momento dell'emanazione del Metodo sono stati al centro di numerose valutazioni da parte dei soggetti interessati. Nei paragrafi che seguono si illustrano alcuni aspetti critici e le proposte di revisione.

##### **3.2.1 I costi operativi di progetto**

Il Metodo vigente stabilisce una classificazione dei costi operativi di progetto secondo lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. (art. 3.1 del Metodo).

Su tale struttura dei costi operativi si rilevano i seguenti elementi critici:

- Assenza della voce "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante" (voce B.10.d).
- Possibilità di inserire, alla voce B.8 "Costi per godimento di beni di terzi", il canone di concessione. Tale inclusione può creare delle distorsioni nel momento in cui si valutano gli scostamenti dei costi operativi di progetto da quelli modellati, per l'applicazione dei recuperi di efficienza di cui all'art. 6 del Metodo. Come noto il canone di concessione è, spesso, stimato come proxy di remunerazione sui beni conferiti in uso e perciò assume la funzione di una variabile che è indipendente dall'"efficienza" del soggetto gestore. Ma anche nel caso di valutazioni differenti, il canone di concessione mantiene la sua natura di "costo esogeno" sull'attività di gestione.

- L'utilizzazione di un tale riclassificato di conto economico non consente di sottrarre dai costi operativi quelli attribuibili ad attività capitalizzate o a ricavi compensativi (contributi di allacciamento).

Tenuto conto delle osservazioni di cui sopra il Comitato propone che i costi operativi di progetto siano costituiti dalle seguenti voci:

- + B6) Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- + B7) Costi per servizi;
- + B8) Costi per godimento di beni di terzi (al netto del canone di concessione);
- + B9) Costo del personale;
- + B10.d) Svalutazioni dell'attivo circolante e dei crediti a breve;
- + B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- + B12) Accantonamento per rischi;
- + B13) Altri accantonamenti;
- + B14) Oneri diversi di gestione (solamente quelli relativi alla gestione caratteristica e non aventi natura finanziaria, fiscale o straordinaria);
- Costi operativi per costruzioni in economia e costi capitalizzati;
- Costi relativi alla realizzazione degli allacciamenti.

---

= **Costi operativi di progetto**

Nel caso non vi siano capitalizzazioni di oneri finanziari, i costi per costruzioni in economia e costi capitalizzati possono essere assunti pari alla voce A4) "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni".

*Punto di discussione n.5:*

*Si suggeriscono classificazioni di costo differenti, quali ad esempio i riclassificati di conto economico al costo del venduto che ripartiscono i costi secondo la destinazione economica o si ritiene sufficiente la suddivisione dei costi per natura prevista dalle norme civilistiche?*

### **3.2.2 I costi operativi di riferimento**

I costi operativi di riferimento secondo quanto stabilito all'art. 3.1 del Metodo devono essere calcolati su ciascun segmento del servizio idrico integrato, secondo la classificazione seguente:

- servizio acque potabili (COAP);
- servizio fognatura (COFO);
- servizio trattamento reflui (COTR).

Le formule proposte per il calcolo delle tre componenti di costo si basano su fattori fisici cui vengono applicati coefficienti ricavati da un'analisi econometrica della funzione di costo delle aziende italiane.

Da più parti è stata richiamata la necessità di aggiornare i coefficienti delle formule, che risalgono ad un'indagine condotta dal Comitato nel 1995. Il ritardo nell'applicazione della legge 36/94, tuttavia, non consente di disporre di un campione significativo di costi operativi attinenti a gestioni integrate. D'altro canto indagini su aziende non affidatarie di servizio idrico integrato possono divenire fuorvianti, poiché rappresentative di realtà deformate e lontane da quelle che saranno le future gestioni funzionalmente integrate a livello di ambito.

La funzione dei costi operativi modellati, inoltre, nella proposta di revisione, assume un ruolo meno importante, poiché il recupero di efficienza non è più vincolato al valore percentuale

degli scostamenti e si applica a tutte le componenti di costo endogene alla gestione (costi operativi, ammortamenti e remunerazione sul capitale investito). Come sarà meglio specificato nel paragrafo 3.2.3 i costi modellati dovranno assolvere unicamente alla funzione di verifica sui costi operativi di progetto secondo il punto a) (non superamento del 30% dei costi operativi di riferimento).

Date le premesse il Comitato ritiene ragionevole mantenere le variabili esplicative utilizzate nelle formule e procedere ad un loro aggiornamento non appena il contesto si presenterà più maturo, ovvero quando nel settore saranno operativi un maggior numero di gestioni industriali affidatarie del servizio idrico integrato.

*Punto di discussione n.6:*

*Si condivide la decisione di non operare, in questa fase, l'aggiornamento dei coefficienti delle formule? Esistono particolari ragioni che inducono a ritenere preferibile un aggiornamento immediato dei coefficienti delle formule?*

*3.2.2.1 Servizio acquedotto (COAP)*

Come anticipato nel paragrafo 1.1.1 tra le attività oggetto di regolazione tariffaria vi è anche la distribuzione di acqua ad uso civile non potabile. Al riguardo il Comitato ha verificato che tale erogazione rappresenta circostanze trascurabili e che per molti soggetti gestori potrebbe essere normale non erogare un tale servizio all'utenza. In ogni caso, nell'eventualità di realtà caratterizzate da erogazione di acqua non potabile, perché ad esempio alcuni utenti dispongono di sistemi di rete duale, il Comitato propone di utilizzare la stessa formula COAP prevista per le acque potabili.

*Punto di discussione n.7:*

*Per le acque non potabili erogate all'utenza si suggeriscono modifiche più consistenti ai COAP utilizzati per le acque potabili?*

*3.2.2.2 Servizio fognatura (COFO)*

Rispetto alla formula presentata all'art. 3.1 del Metodo vigente il Comitato propone la sostituzione della variabile Ab (abitanti serviti) con la variabile AE (abitanti equivalenti), per tener conto del fatto che il servizio di fognatura e depurazione si riferisce sia alle acque reflue domestiche che industriali.

*Punto di discussione n.8:*

*Si ritiene che la sostituzione di Ab con AE sia sufficiente per rappresentare anche i costi operativi di riferimento relativi alle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura? Nel caso di non condivisione cosa si suggerisce?*

*3.2.2.3 Servizio trattamento reflui (COTR)*

Il trattamento dei reflui deve comprendere sia le acque di scarico domestiche che quelle industriali sversate in pubblica fognatura.

***3.2.3 I costi operativi da inserire nel calcolo tariffario***

I costi operativi da inserire nel calcolo tariffario sono quelli di progetto previsti nel Piano di Ambito, purché non oltrepassino di oltre il 30% i costi operativi modellati. Rimane valido il

disposto contenuto all'art. 4 secondo il quale l'Ambito può rivolgere motivata domanda al Comitato per la deroga a tale divieto.

Alcuni hanno osservato come il Metodo vigente non specifica se la verifica debba essere effettuata sul costo di ciascun servizio o sul totale dei costi. Poiché il confronto avviene con costi di progetto, la cui ripartizione è inevitabilmente frutto di valutazioni soggettive, il Comitato ritiene che sia più ragionevole effettuare il confronto tra il totale dei costi operativi di progetto e quelli modellati:

$$C_P \leq C_R (1+30\%)$$

dove

$C_P$  = costi operativi di progetto

$C_R$  = COAP+COFO+COTR

*Punto di discussione n.9:*

*Si ritiene ancora valido il limite del 30% o si suggeriscono valori differenti? Se sì quali sarebbero le ragioni di un tale cambiamento?*

### **3.3 Il capitale investito iniziale**

La corretta delimitazione e successiva valutazione del capitale investito iniziale è preliminare alla determinazione delle componenti di ammortamento e rappresenta la base sulla quale applicare il tasso di remunerazione. Inoltre l'individuazione del capitale investito iniziale ha delle importanti conseguenze sulla stima del canone di concessione, poiché valutazioni poco accurate possono portare ad un doppio riconoscimento dei costi nella tariffa.

La delimitazione del capitale investito esistente è strettamente correlata alle modalità di concessione da parte degli enti locali.

Nel caso ad esempio di "concessioni in uso" i Comuni mettono a disposizione l'utilizzo degli impianti afferenti il servizio idrico integrato, senza che questi ultimi e i relativi debiti siano trasferiti nel bilancio del soggetto gestore. In questa ipotesi, non sussistendo alcun aggravio sulla società, sorge il problema di remunerare gli enti locali per i beni dati in "uso" al soggetto gestore.

Diversamente, nelle situazioni caratterizzate da affidamenti diretti a società a prevalente capitale pubblico locale, i Comuni potrebbero optare per il trasferimento del ramo di impresa, costituito da beni pubblici<sup>1</sup> e da beni privati, relativo al servizio idrico integrato. In questo caso, poiché il gestore si accolla il trasferimento di tutti i beni ed eventualmente delle passività (mutui), è necessario stabilire un capitale investito di regolazione da remunerare. L'inserimento di un canone di concessione fra gli elementi da riconoscere in tariffa oltre il capitale investito iniziale comporterebbe una duplicazione di costi.

Nel Metodo vigente la delimitazione del capitale investito iniziale non è trattata in stretta dipendenza con il canone di concessione e dunque, in linea teorica, è ammessa una doppia remunerazione sui beni iniziali. Nonostante tale imprecisione del Metodo vigente, il Comitato

---

<sup>1</sup> Il vincolo di indisponibilità che connota i beni demaniali (acquedotto) e il patrimonio indisponibile (fognatura e depurazione), in linea teorica, può precludere l'adeguata capitalizzazione della società a prevalente partecipazione pubblica. Mentre nessuna deroga è prevista per i conferimenti di beni privati, soggetti alle norme del codice civile, la natura pubblica dei beni inerenti il servizio idrico integrato ne limita la trasferibilità, di una immobilizzazione immateriale (voce B.I.4). La prassi aziendale ha sempre ritenuto opportuno, a titolo prudenziale, valutare detti beni, sulla base della capitalizzazione del reddito atteso, conseguente all'uso che alla società ne viene garantito. La capitalizzazione di tale reddito atteso comporta la valorizzazione in attivo

ha potuto riscontrare che nei Piani di Ambito approvati, che hanno inserito fra i costi il canone di concessione, non vi è stata valorizzazione sul capitale investito iniziale.

Alla luce di queste considerazioni il Comitato propone un regime doppio per il trattamento dei beni iniziali.

Nel caso l'ente locale affidi in uso i beni e non trasferisca le relative passività la tariffa deve comprendere il canone di concessione. Per la valorizzazione, il Comitato propone che esso debba essere stimato come rimborso della quota interesse e quota capitale delle passività relative ai beni conferiti in uso al soggetto gestore.

Il Comitato non ha ritenuto appropriato includere una quota di remunerazione per i beni conferiti in uso e realizzati in autofinanziamento. Un premio per i beni realizzati con risorse proprie avrebbe la natura, per le amministrazioni locali, di un doppio pagamento: una prima volta, nella fase di realizzazione delle opere acquedottistiche, mediante le risorse attinte sia con il meccanismo tariffario pregresso che attraverso la fiscalità generale, una seconda volta mediante il riconoscimento di una remunerazione sul nuovo sistema tariffario.

Nel caso l'Ambito sia caratterizzato da gestioni industriali preesistenti al soggetto gestore unico, il Comitato propone di riconoscere un capitale investito iniziale. Il Comitato ritiene che sia poco probabile, che, nel processo di aggregazione verso il soggetto gestore unico di ambito, tali gestioni retrocedano ai Comuni concedenti i beni e le passività concernenti il servizio idrico integrato. E' quindi verosimile che il futuro soggetto gestore presenti nel proprio bilancio il ramo di azienda proveniente dalle gestioni industriali preesistenti.

Sul capitale investito iniziale, il Metodo vigente (art. 3.3) prevede che esso sia costituito dalle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento e contributi a fondo perduto.

Relativamente alla definizione il Comitato non propone modifiche. Più complicata appare invece la decisione in merito alla sua valutazione.

I mercati internazionali in genere valutano il capitale investito di un'impresa con il metodo del valore attuale dei flussi di cassa futuri. Questo metodo non può, però, essere utilizzato ai fini della regolamentazione e quindi per la definizione di tariffe e prezzi. Qualora lo si utilizzasse, si produrrebbe una circolarità dovuta al fatto che le tariffe sarebbero determinate in base ad un valore di capitale investito che, a sua volta, dipende dall'andamento dei valori tariffari nel tempo. Per tale motivo, ai fini della regolazione, si interrompe la circolarità tra tariffe e valore del capitale investito e, per la valutazione dell'attivo immobilizzato, si fa riferimento a metodi di tipo patrimoniale, quali il metodo del costo storico o costo storico rivalutato.

Il criterio del costo storico risulta inadeguato per una corretta stima del valore delle immobilizzazioni, in quanto i valori espressi in bilancio non riflettono valori monetari in linea con i costi effettivi. La metodologia del costo storico rivalutato riesce invece a rappresentare meglio il valore corrente dei beni, che in genere vengono stimati applicando dei coefficienti di rivalutazione sui costi storici e ricostruendo i relativi fondi di ammortamento secondo criteri economico – tecnici.

Il Metodo vigente ha adottato il criterio del costo storico (art. 3.3), anche se il riferimento è ai libri contabili redatti al momento dell'emanazione del provvedimento (1/08/96). Le limitazioni di un tale criterio sono tuttavia bilanciate dal fatto che il Metodo riconosce l'applicazione di aliquote di ammortamento nel limite massimo previsto dalla disciplina fiscale italiana (art. 3.2), che permette tempi di ritorno degli investimenti più brevi rispetto alla vita reale dell'investimento.

Tenuto conto di queste considerazioni, il Comitato desidera raccogliere alcune riflessioni sulle modalità di valutazione del capitale investito illustrate nel punto di discussione seguente.

*Punto di discussione n.10:*

*Si ritiene preferibile l'adozione del criterio del costo storico con l'adozione di aliquote di ammortamento fiscali o il criterio del costo storico rivalutato con l'adozione di aliquote economico-tecniche? In quest'ultimo scenario, quali coefficienti di rivalutazione si propongono per ottenere il costo storico rivalutato (ad esempio deflettore PIL o indicatori misti come il costo del lavoro ed investimenti)?*

### **3.4 Ammortamenti**

La disciplina vigente, articolo 3.2 del Metodo, può essere sintetizzata in base alle seguenti disposizioni:

- l'ammortamento si applica sui cespiti conferiti al soggetto gestore, determinati sulla base della ricognizione degli impianti di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 36/94, e su quelli realizzati dallo stesso, come risultanti dai libri contabili e dal piano economico finanziario;
- l'aliquota di ammortamento è quella prevista dai principi contabili, entro il limite massimo ammesso dalle leggi fiscali, che sulla base di quanto previsto dai decreti del Ministero delle finanze del 29 ottobre 1974 e del 31 dicembre 1988, permettono tempi di ritorno degli investimenti più brevi rispetto alla vita utile degli stessi.

In merito al primo aspetto si rileva che la disposizione in oggetto ha dato luogo ad alcuni problemi interpretativi in sede di applicazione, per la difficoltà di determinazione del valore di alcuni cespiti conferiti al soggetto gestore, soprattutto nel caso di gestioni preesistenti che non erano tenute ad avere una contabilità specifica sui beni in oggetto. La proposta sul capitale investito iniziale presentata nel paragrafo precedente dovrebbe risolvere tali problematiche.

In merito al secondo aspetto il Comitato propone l'adozione di aliquote economico tecniche di ammortamento, poiché la disciplina vigente non appare tale da garantire una efficace applicazione del principio di *cost-reflectivity*. Come già anticipato la normativa fiscale italiana permette tempi di ritorno più brevi rispetto alla vita reale dell'investimento. Una rete fognaria ad esempio può durare 60-80 anni, ma fiscalmente è ammortizzata in 20 anni.

*Punto di discussione n.11:*

*In relazione alla composizione tipica degli impianti relativi all'erogazione del servizio idrico integrato si ritiene più opportuno proporre un'aliquota economico-tecnica standard, ovvero procedere all'individuazione di aliquote economico tecniche per ciascuna categoria di cespiti? In quest'ultimo caso quali aliquote tecniche standard si propongono?*

### **3.5 Remunerazione sul capitale investito**

La disciplina vigente, articolo 3.3 del Metodo, può essere sintetizzata in base alle seguenti disposizioni:

- la percentuale di remunerazione si applica sul capitale investito, inteso come somma di immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento e dei contributi a fondo perduto;
- il tasso di remunerazione è fissato nella misura del 7%.

La disposizione in oggetto ha dato luogo a molte critiche, per l'individuazione di un tasso fisso del tutto indipendente dall'andamento del mercato finanziario ed azionario.

Riguardo all'individuazione del capitale cui applicare il tasso di remunerazione, il Comitato, in armonia con quanto previsto sul capitale investito iniziale, non propone modifiche sul Metodo vigente.

In relazione al tasso di remunerazione il Comitato ha invece sviluppato una ipotesi di lavoro fondata sull'utilizzo del *Weighted Average Cost of Capital*, (WACC), ovvero somma ponderata dei rendimenti determinati per il capitale di rischio e il capitale di debito.

La formulazione di riferimento è quella consueta:

$$WACC = K_E \frac{E}{D+E} + K_D \frac{D}{D+E} (1-t) ,$$

dove:

E capitale di rischio;

D indebitamento;

$K_E$  tasso di rendimento del capitale di rischio;

$K_D$  tasso di rendimento sull'indebitamento;

t aliquota fiscale per il calcolo del beneficio fiscale derivante dalla deducibilità, ai fini delle imposte dirette, degli oneri finanziari (cosiddetto scudo fiscale).

Considerando inoltre il profilo tributario a cui è sottoposto il gestore del servizio idrico integrato, la formulazione di riferimento diviene:

$$WACC = \frac{K_E}{1-t_e} \cdot \frac{E}{D+E} + K_D \frac{D}{D+E} \cdot \frac{(1-t)}{(1-t_e)} ,$$

dove  $t_e$  è l'aliquota d'imposta determinata sulla base della configurazione media del reddito imponibile.

Per quanto riguarda la determinazione del rendimento del capitale di rischio, si può fare riferimento alla consueta formula del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM):

$$K_E = r_f + b \cdot (r_m - r_f) ,$$

dove è prassi indicare con:

$r_f$  tasso di riferimento privo di rischio;

$r_m$  rendimento atteso del mercato azionario;

$\beta$  coefficiente di correlazione tra il rendimento atteso del capitale di rischio dell'impresa ed il rendimento atteso del mercato azionario;

$r_m - r_f$  differenza tra il tasso privo di rischio e il rendimento atteso del mercato azionario e rappresenta il premio mediamente richiesto dai portatori di capitale di rischio.

Si osservi che  $r_f$  può essere calcolato sulla base dei tassi di riferimento dei titoli di stato privi di rischio in euro. In generale, nell'ambito dell'attività di regolazione si preferisce utilizzare

una struttura a termine di tassi di riferimento coerenti con la durata pluriennale degli investimenti. Per questa ragione una prima ipotesi che si potrebbe effettuare per il servizio idrico è quella di ipotizzare il riferimento a tassi a lungo termine (10-15 anni).

Punto di discussione n.12:

*L'utilizzo di un modello parametrico per la determinazione del rendimento sul capitale investito comporta una serie di criticità relative alle modalità di scelta dei singoli parametri di riferimento. Per questa ragione è opportuno raccogliere delle prime riflessioni sui seguenti aspetti:*

- a) **Risk premium:** per la determinazione del risk premium nella remunerazione del capitale di rischio in assenza di aziende di settore che presentano delle quotazioni di mercato è possibile fare riferimento a alla più generale realtà delle utilities (energia, tlc, altre imprese multiservizio). Recenti reports (Goldman Sachs, Solomon Smith & Barney, Commerz Bank) hanno stima che il risk premium medio per le utilities italiane è di circa il 3,5%. In alternativa possiamo effettuare una stima basata su un campione di aziende per le quali esistono dei dati di bilancio da piano finanziario;
- b) **Tasso Risk Free:** esistono due possibilità. La prima è quella utilizzare dei tassi di riferimento a lungo termine coerenti con la durata economico tecnica degli investimenti; la seconda è quella di utilizzare dei tassi a breve coerenti con la durata del periodo regolatorio;
- c) **Debt Premium:** possono essere utilizzati dei dati da campione (se disponibili) relativi al costo di indebitamento. In alternativa, possono essere utilizzati forse preferibile dei differenziali calcolati sulla differenza tra il rendimento medio del mercato obbligazionario stimato periodicamente dalla Banca d'Italia e confrontato con il tasso EURIBOR.
- d) **Rapporto di indebitamento:** questo punto rappresenta sicuramente l'aspetto più controverso e critico. Esistono due alternative: la prima, prevede la possibilità, come suggerito in precedenza di utilizzare dei rapporti di indebitamento ad hoc sulla base del piano finanziario dell'impresa; la seconda, invece richiede l'utilizzo di rapporti di indebitamento standard ritenuti ideali per le imprese del settore (questa prassi è stata molto utilizzata per il settore delle utilities regolate in Italia Energia e TLC);
- e) **Aliquota fiscale:** anche in questo la soluzione possibile potrebbe essere quella di assumere quale riferimento un'aliquota standard sulla base di una valutazione dei alcuni piani finanziari disponibili. Particolare attenzione nella scelta dell'aliquota standard devono essere posti con riferimento agli eventuali effetti distorsivi sul rapporto di indebitamento finanziario e/o sulle eventuali problematiche di concorrenza fiscale all'interno del settore tra soggetti privati e soggetti pubblici.

### **3.6 Il corrispettivo di concessione**

La disciplina tariffaria vigente non si adatta a contesti caratterizzati da concessioni a titolo oneroso, poiché la legge n. 36/94, all'articolo 12, configura una procedura di affidamento nella quale tutte le attività e le passività riferite agli impianti affidati al gestore, sono a loro volta trasferite a quest'ultimo, delineando quindi uno scenario di concessione a titolo gratuito. Ne consegue che in caso di impossibilità nel trasferire le passività dall'ente concedente al gestore, quest'ultimo può essere tenuto a versare un corrispettivo di concessione commisurato esclusivamente al servizio del debito per il rateo dei mutui sottoscritti dalle gestioni

preesistenti e non trasferibili. Ciò genera la necessità di riconoscere in tariffa una componente tariffaria ad hoc, poiché non ha una natura assimilabile a nessuna di quelle previste dal Metodo vigente e, inoltre, si tratta di un valore destinato ad un soggetto terzo rispetto al gestore. Nell'ambito della formula della tariffa di riferimento, quindi, il Comitato propone di riconoscere in tariffa gli oneri connessi ai ratei di rimborso dei mutui pregressi non trasferibili al soggetto gestore, inserendoli nella variabile  $CC_n$ .

Considerando congiuntamente le condizioni [2] e [3], si può osservare che vi è spazio per un incremento tariffario aggiuntivo a quello derivante dalle variazioni della somma delle componenti di costo endogene alla gestione (costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito). In base alla definizione della formula della tariffa di riferimento, un simile incremento è possibile solo in caso di crescita del corrispettivo di concessione. Quest'ultimo, tuttavia, essendo destinato a coprire rate di mutui pregressi non trasferibili al soggetto gestore, dovrebbe ridursi progressivamente nel tempo, di pari passo con l'estinzione dei mutui esistenti. Pertanto, con la finalità di individuare una dinamica tariffaria più desiderabile per gli utenti, il Comitato propone di lasciare la possibilità di una rimodulazione temporale dell'impatto tariffario del rimborso dei mutui pregressi, considerando anche la necessità di garantire la copertura dei maggiori costi che si possono verificare nel caso di ricontrattazione dei mutui esistenti. Al fine di fornire uno spunto al dibattito su questo aspetto, si riporta una possibile ipotesi di procedura utilizzabile in questo caso:

- Determinazione delle rate dei mutui per ciascun anno del periodo di affidamento (nel caso di mutui a tasso variabile, individuazione di un tasso fisso per la determinazione delle rate relative ai periodi futuri);
- Individuazione del tasso fisso da utilizzare per l'attualizzazione delle rate;
- Calcolo del montante complessivo dei mutui pregressi che non sono stati trasferiti sulla gestione;
- Calcolo di un nuovo piano di ammortamento dei mutui pregressi in grado di rendere meno stringente il vincolo [2] rispetto alla crescita delle componenti di costo endogene alla gestione, in particolare gli ammortamenti e la remunerazione sul capitale investito;
- Calcolo del costo della rimodulazione, rappresentato dai maggiori oneri per interessi passivi e commissioni;
- Determinazione della componente tariffaria  $CC_n$  come somma della rata di mutuo ottenuta a seguito della rimodulazione e del costo di rimodulazione.

*Punto di discussione n.13:*

*Si ritiene opportuno prevedere la possibilità di utilizzare la variabile  $CC_n$  come elemento per il contenimento delle variazioni della tariffa nel tempo, sviluppando una procedura in grado di garantire comunque gli interessi degli enti concedenti e del soggetto gestore?*

## **4 Reflui non conferiti tramite rete fognaria**

### **4.1 L'attuale situazione della tariffa applicata**

I reflui non conferiti tramite rete fognaria, secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/99 modificato, si distinguono in:

- rifiuti liquidi provenienti dal ciclo tecnologico legato alla gestione dei rifiuti (art. 36, comma 2);
- rifiuti liquidi provenienti dal ciclo tecnologico legato alla gestione del servizio idrico integrato suddivisibili in (art. 36, comma 3):
  - rifiuti costituiti da acque reflue;
  - rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
  - materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nelle quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.

Per alcuni di questi reflui, ovvero quelli di cui al comma 3, il legislatore (art. 36, comma 6 D. Lgs. 152/99) prevede l'applicazione della tariffa del servizio di depurazione disciplinata dall'art. 14 della legge 36/94.

Per gli altri reflui di cui al comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 152/99 (generalmente i percolati da discarica per RSU) la legislazione non prevede regole di tariffazione. Una disamina della situazione attuale dei prezzi applicati a tali reflui è estremamente difficile, poiché le situazioni esistenti sono molto diversificate e in continuo cambiamento. Tale condizione è peraltro riscontrabile anche per le tariffe applicate alle cosiddette acque di scarico (reflui di cui al comma 3), per le quali, ad oggi, non è risultato essere vincolante il disposto previsto dal comma 6 dell'art. 36 del D. Lgs. 152/99.

Le principali cause che determinano la situazione descritta sono le seguenti:

- diversi atteggiamenti autorizzativi adottati dalle autorità competenti rispetto agli impianti che trattano tali reflui;
- notevole variabilità della tipologia e delle caratteristiche qualitative dei reflui accettati;
- costi di trattamento fortemente variabili a seconda della presenza o meno di pretattamenti e della soluzione tecnica adottata per essi;
- aspetti legati alla concorrenza fra impianti di trattamento, che si è sviluppata solo in alcuni contesti.

In ragione di quanto detto sopra dallo studio del settore è possibile estrarre solamente i campi di variazione delle tariffe adottate. Per i reflui derivanti dallo svuotamento di pozzi neri o fosse settiche si riscontrano prezzi che variano da un minimo di 15 lire/Kg ad un massimo di 60 lire/Kg, mentre sui percolati da discarica per RSU i prezzi variano tra le 25 e 100 lire/Kg.

### **4.2 Aspetti critici**

Il soggetto gestore, nel segmento della depurazione civile, gode di una posizione strategica dominante, che gli consente di ottenere rendite al di fuori del sistema tariffario riconosciuto

per il servizio idrico integrato. Il gestore, infatti, con l'affidamento del servizio idrico integrato, avrà l'uso degli impianti di depurazione nel territorio dell'Ambito, con esclusione di quelli prevalentemente industriali. Tale situazione è vantaggiosa sia da un punto di vista tecnico che economico.

Relativamente al primo aspetto la pratica del co-smaltimento comporta una redditività sensibilmente maggiore dell'impianto rispetto alla sola attività di depurazione dei reflui fognari domestici, poiché generalmente al crescere del carico compatibile in ingresso aumenta l'efficienza depurativa dell'impianto.

Il secondo aspetto è strettamente correlato all'attuale disciplina contenuta nel Metodo, che non prevede alcuna forma di regolazione tariffaria per il trattamento di questi reflui e nemmeno forme di separazione contabile. In particolare, la non obbligatorietà alla separazione contabile sui costi di questi impianti consente al gestore di ottenere "rendite nascoste", per l'imputazione alla tariffa del servizio idrico integrato delle componenti ammortamento e remunerazione sul capitale investito. Pertanto la quota di costo non coperta dal prezzo del trattamento di tali reflui è solamente quella operativa, che in genere, per lo specifico smaltimento, è di ammontare esiguo in relazione al ricavo marginale. Gli utili lordi che ne discendono sono dunque molto elevati.

Oltre a questi due aspetti il soggetto gestore dell'impianto di depurazione gode di un doppio introito nei confronti degli utenti allacciati alla pubblica fognatura con fossa settica, collocata prima dell'immissione in rete dello scarico. In questo caso, infatti, l'utente oltre al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione, è soggetto, a cadenza annuale o biennale, all'onere di ricavatura dei fanghi che si depositano nell'impianto di chiarificazione (reflui di cui al comma 3 dell'art. 36 del D. Lgs. 152/99).

### **4.3 Proposte**

#### **4.3.1 Reflui di cui al comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 152/99 modificato**

Sulla base di quanto anticipato, la proposta di revisione al Metodo si pone l'obiettivo di eliminare la sussidiazione, ovvero il trasferimento di risorse da parte degli utenti del servizio idrico integrato alla gestione di questi reflui. Uno degli strumenti possibili potrebbe essere quello di operare una netta separazione dei costi di investimento (ammortamento e remunerazione sul capitale investito) e di gestione tra la parte imputabile alle acque reflue e quella relativa alla tipologia di rifiuti liquidi provenienti da percolati da discarica.

Tale operazione non si presenta priva di una qualche difficoltà applicativa, in quanto si imporrebbe al pianificatore di ripartire ex-ante costi che, per la loro natura congiunta, risultano difficilmente "separabili". In tal modo si darebbe fiducia ad un sistema di ripartizione dei costi basato unicamente su criteri soggettivi.

Con tale metodologia, inoltre, si attribuirebbe al soggetto gestore l'intera rendita strategica sullo smaltimento di questi rifiuti liquidi, che, lo ricordiamo, discenderebbero in buona parte dalla gestione in esclusiva dell'impianto di depurazione.

Per tale ragione il Comitato riterrebbe opportuno ripartire equamente, tra l'utenza del servizio idrico integrato e il soggetto gestore, la rendita che si otterrebbe dalla conduzione dell'impianto pubblico di depurazione. A tale scopo, in considerazione della natura indivisibile dei costi di capitale e di gestione dell'impianto, che tra l'altro non porterebbe ad un trasferimento della rendita all'utenza, il Comitato propone di cedere parte dei ricavi ottenibili dalla gestione di tali rifiuti liquidi. La proposta è di trasferire il 50% del fatturato

ottenibile dalla gestione del servizio, che in tal modo dovrà essere sottratto dai ricavi totali riconosciuti per il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato.

Punto di discussione n.14:

*Si ritiene equa l'applicazione di un simile meccanismo? In caso affermativo si ritiene congrua la misura del 50% da applicare sui ricavi del servizio di smaltimento di questi rifiuti liquidi?*

**4.3.2 Reflui di cui al comma 3 dell'art. 36 del D.Lgs. 152/99 modificato**

Il comma 6 dell'art. 36 del D. Lgs. 152/99 non chiarisce, per i reflui previsti al comma 3, se il riferimento alla tariffa del servizio depurazione è quella relativa alle utenze domestiche di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 36/94, o quella relativa alle utenze industriali di cui al comma 4 dello stesso art. 14. In considerazione del fatto che tali reflui presentano generalmente una concentrazione di carico inquinante maggiore degli scarichi domestici, si propone l'adozione della tariffa per i reflui industriali.

Punto di discussione n.15:

*Si ritiene corretta l'interpretazione secondo la quale la tariffa da applicare ai reflui di cui al comma 3 dell'art. 36 del D. Lgs. 152/99 sia quella prevista per i reflui industriali ai sensi dell'art. 14, comma 4 della legge 36/94 e non quella relativa ai reflui domestici di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 36/94?*

Nell'ipotesi proposta la determinazione della tariffa discende dall'applicazione della formulazione presentata nel paragrafo 5.3.4.

Tenuto conto che i coefficienti Z, O, S ed N dipendono dalla qualità del refluo conferito, si propone di applicare valori standard di riferimento, per evitare il campionamento continuo dei rifiuti liquidi conferiti agli impianti.

Punto di discussione n.16:

*Si ritiene opportuna l'adozione di coefficienti standard per Z, O, S ed N? Vista la forte variabilità dei prezzi attualmente praticati, che vanno da un minimo di 15 lire/Kg ad un massimo di 60 lire/Kg, potrebbe essere necessario adottare dei coefficienti standard per Z, O, S ed N in funzione del prezzo medio praticato per impianto, in modo da evitare forti variazioni dal prezzo di partenza. In caso di condivisione del problema quali coefficienti Z, O, S ed N si suggeriscono?*

Come per i reflui di cui al comma 2 anche in questo caso l'utente del servizio idrico, in assenza di separazione contabile, sussidia il servizio di smaltimento di questi rifiuti liquidi. Inoltre il soggetto gestore, rispetto al caso precedente, viene pagato due volte per la depurazione dei fanghi settici provenienti da fosse Imhoff: dapprima dalla tariffa per la depurazione domestica, successivamente dal prezzo per lo smaltimento dei fanghi settici. Specularmene per gli utenti allacciati con fossa Imhoff il pagamento dell'intervento di autopurgo viene a duplicare la tariffa già corrisposta per fognatura e depurazione.

La particolarità della situazione suggerisce di adottare per questa tipologia di reflui una soluzione differente al caso precedente. Aniché sottrarre dai costi totali parte della rendita ottenuta dallo smaltimento di fanghi settici, oppure operare una separazione dei costi, si suggerisce di rimediare al doppio pagamento della tariffa di depurazione nella fase dell'applicazione tariffaria. Per quei soggetti allacciati alle fosse Imhoff si dovrà stabilire il pagamento di una parte della tariffa domestica di depurazione, in funzione della percentuale media di acqua reflua che comunque, nonostante la fossa settica, si sversa nella pubblica

fognatura e quindi confluisce al depuratore pubblico. Da opportune indagini tecniche condotte presso alcune realtà gestionali il Comitato ritiene congrua l'adozione di una percentuale standard pari al 30%. Conseguentemente gli utenti allacciati con fosse Imhoff dovranno corrispondere il 30% della tariffa di depurazione domestica, oltre a pagare per intero il servizio di autospurgo.

I minor introiti ottenuti dagli utenti con fosse Imhoff non dovranno essere pretesa di conguaglio sui ricavi totali. La verifica sul totale dei ricavi dovrà, correttamente, essere effettuata sulla base dei ricavi provenienti da utenza domestica, industriale e dalle ricavature da fosse settiche.

Infine per ragioni di semplicità non si stabiliscono regole di ripartizione delle rendite ottenute dallo smaltimento dei reflui di cui al comma 3, punti a) e b) (rispettivamente acque reflue e materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane).

*Punto di discussione n.17:*

*Si ritiene opportuno il non pagamento di parte della tariffa di depurazione domestica per gli utenti con fosse Imhoff? In caso affermativo si ritiene congruo il valore del 30% per la determinazione della tariffa? Si ritiene possibile l'adozione di altri criteri per il trattamento tariffario per gli utenti allacciati con fosse Imhoff?*

#### **4.4 Sintesi**

Al fine di agevolare la lettura del documento di consultazione la tabella sottostante illustra sinteticamente le soluzioni proposte per i reflui non conferiti tramite rete fognaria.

**Tabella 1: Sintesi delle proposte nel servizio di depurazione per i reflui non conferiti tramite rete fognaria**

<b>Tipologia di reflui</b>	<b>Tariffa</b>	<b>Vincolo sui ricavi riconosciuti al soggetto gestore del SII</b>	<b>Conseguenze sull'applicazione dell'articolazione tariffaria paragrafo 5.3.4</b>
<i>Tipologia di refluo di cui al comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 152/99</i>	<b>La tariffa è disciplinata dal mercato</b>	<b>Sottrazione del 50% dei ricavi provenienti dal trattamento di percolati da discarica</b>	<b>Nessun effetto</b>
<i>Tipologia di refluo di cui al comma 3 dell'art. 36 del D. Lgs. 152/99</i>			
a) rifiuti costituiti da acque reflue;	Tariffa reflui industriali con coefficienti standard di Z, O, S ed N	Nessun effetto	Nessun effetto
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (svuotamento fosse settiche)	Tariffa reflui industriali con coefficienti standard di Z, O, S ed N	Nessun effetto	Per evitare che il gestore riscuota due volte la tariffa sul servizio di depurazione dai domestici con fosse Imhoff e dai rifiuti trasportati con servizio di autospurgo, nella fase dell'articolazione tariffaria non sarà applicata agli utenti con fosse Imhoff una parte della tariffa di depurazione domestica (70% di essa)
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nelle quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile	Tariffa reflui industriali con coefficienti standard di Z, O, S ed N	Nessun effetto	Nessun effetto

## 5 L'articolazione della tariffa

### 5.1 L'attuale situazione normativa per il servizio di acquedotto

L'articolo 13 della legge 36/94 stabilendo i principi generali per la definizione della tariffa del servizio idrico integrato specifica che la tariffa applicata all'utenza deve essere articolata sulla base di alcuni criteri.

Articolare una tariffa, in estrema sintesi, significa comporre la stessa con un certo numero di elementi<sup>2</sup> che, nel momento in cui sono applicati all'utenza, sono in grado non solo di generare un flusso di ricavi ritenuto sufficiente a finanziare gli interventi, ma anche di incentivare alcuni comportamenti presso l'utenza stessa.

In tal senso l'art. 13 oltre alla definizione che *“la tariffa è determinata ... in modo che sia assicurata la copertura integrale, dei costi di investimento e di esercizio”* (comma 2) individua nel *“contenimento del consumo”* (comma 3) e nell'agevolazione *“per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie ...”* (comma 7) i due obiettivi principali in base ai quali procedere nella definizione dell'articolazione della tariffa.

Escludendo la modulazione territoriale e tra comuni, che possiedono connotati spiccatamente geografici, i tre possibili criteri per articolare la tariffa rimangono:

- la specificazione di tipologie (*“fasce”* nella dizione dell'art 13) di utenza alle quali applicare tariffe diverse;
- la individuazione, per talune tipologie di utenza, di livelli di consumo massimo oltrepassati i quali i successivi consumi sono fatturati con prezzi diversi rispetto ai precedenti;
- la definizione di categorie di reddito la cui appartenenza consente alle relative utenze di ricevere l'applicazione di prezzi differenziati.

Coerentemente a quanto sopra il Metodo specifica all'art 7 che la tariffa *“è articolata dall'Ambito secondo i provvedimenti CIP n. 45 e 46 del 1974. Lo stesso Ambito provvede ad articolare la tariffa per fasce di utenza e territoriali ...”*.

I provvedimenti CIP del 1974 hanno infatti introdotto una struttura tariffaria basata sui livelli di consumo e costituita da:

- quote fisse correlate alla capacità di prelievo (*“impegni minimi contrattuali”* nella dizione del provvedimento);
- quota variabile agevolata per i consumi domestici essenziali;
- quota variabile base per gli ulteriori consumi fino ad un livello medio;
- quote variabili di eccedenza per i consumi successivi.

Allo scopo di contenere gli sprechi, i provvedimenti hanno specificato che le quote variabili di eccedenza devono avere importo crescente ed essere in grado di recuperare i minori introiti derivanti dall'applicazione della quota variabile agevolata. Si determina in tal modo una struttura a blocchi con importi crescenti.

Nel successivo provvedimento CIP n.26 del 1975 è stato introdotto un elemento aggiuntivo alla struttura tariffaria sopra delineata: il minimo fatturato anche se non consumato, ovvero un consumo minimo (talvolta pari al limite massimo della quota base) che è forzatamente applicato all'utenza se questa non oltrepassa tale livello di consumo.

---

<sup>2</sup> Quote invariante rispetto al consumo, quote minime, quote proporzionali al consumo, ecc.

Inoltre in detto provvedimento è stato ribadito che il valore della quota base deve essere pari ai costi medi e che i minori ricavi derivanti dall'applicazione della quota agevolata devono essere recuperati con i maggiori ricavi attenuati dalle quote di eccedenza.

Recentemente il CIPE ha previsto, con la delibera n.52 del 4 aprile 2001, una procedura di progressivo superamento dei minimi impegnati applicati alle utenze domestiche.

### **5.1.1 Aspetti critici**

L'attuale normativa, non definendo i criteri per la specificazione delle tipologie di utenza e degli scaglioni di consumo, ha di fatto consentito il proliferare di strutture tariffarie molto complesse. Tale fenomeno non può che essere valutato negativamente in quanto non solo rende difficile la comparazione tariffaria fra gestori diversi ma va a sicuro discapito della trasparenza. Inoltre vi è il fondato sospetto che i costi di implementazione di simili sistemi non siano del tutto irrisori.

L'elemento che più rende perplessi rimane comunque l'incapacità di dette strutture ad inviare un corretto segnale all'utenza sui costi della fornitura del servizio idrico integrato.

La teoria economica ci insegna infatti che per avere una efficiente allocazione delle risorse i prezzi devono essere posti il più possibile vicino ai costi marginali di produzione.

L'utilizzazione di strutture tariffarie come sopra delineate determina invece l'insorgere di una curva di prezzo inizialmente decrescente (a causa delle quote fisse) e successivamente crescente (a causa dei blocchi tariffari crescenti). In tal modo ci sono tanti prezzi quanti sono i livelli di consumo individuale anche se solo uno di essi è effettivamente pari al costo marginale, in ciò contraddicendo quindi i principi di efficienza economica.

Inoltre è interessante osservare che, nella formulazione attuale a blocchi crescenti, l'articolazione tariffaria non appare in grado di raggiungere gli obiettivi di contenimento del consumo e di agevolazione per le categorie deboli che dovrebbero conseguirsi con il suo utilizzo.

In merito alle agevolazioni appare infatti corretto ritenere che solo chi è caratterizzato da un reddito particolarmente inferiore alla media sia tra i beneficiari dei provvedimenti. L'utilizzazione della quota tariffaria agevolata non solo invece estende la facilitazione a tutti i consumatori e, di conseguenza, determina un basso livello della stessa e un limitato effetto<sup>3</sup> sulle utenze che ne avrebbero effettivo bisogno, ma risulta compromessa dal numero dei componenti di ciascuna utenza. In altre parole una famiglia numerosa riceve un'agevolazione inferiore rispetto alle reali necessità esclusivamente a causa della propria composizione.

Relativamente al contenimento del consumo, se il prezzo di fornitura riflette il costo marginale e quest'ultimo contiene tutti i costi sociali, l'incentivo alla riduzione degli sprechi è già presente nel prezzo. Diversamente, se si ipotizza che in realtà non tutti i costi di riproduzione dei fattori utilizzati sono correttamente rappresentati nel costo marginale appare possibile introdurre strumenti alternativi che abbiano il preciso obiettivo di disincentivare gli sprechi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che, almeno nella formulazione attuale, l'articolazione tariffaria per blocchi crescenti non solo abbia difficoltà a raggiungere gli obiettivi di contenimento del consumo e di agevolazione delle categorie deboli, ma possa

---

<sup>3</sup> Ipotizzando una fascia agevolata fino a 100 m<sup>3</sup>/anno e uno scarto fra la tariffa base e quella agevolata di 1.000 Lit/m<sup>3</sup> l'agevolazione è pari a 100.000 Lit/anno per tutte le utenze che consumano oltre la fascia agevolata mentre minore per chi consuma un livello inferiore (ad esempio per consumi pari a 50 m<sup>3</sup>/anno è la metà)

addirittura introdurre effetti distorsivi notevoli quali l'applicazione di tariffe elevate alle famiglie numerose.

Inoltre l'applicazione del minimo fatturato appare in netta contraddizione con entrambi gli obiettivi: aumentando il consumo fatturato rispetto all'effettivo uso dell'acqua incentiva lo spreco della risorsa e riduce l'effetto dell'agevolazione che scaturisce dalla tariffa agevolata.

## ***5.2 L'attuale situazione normativa per le utenze produttive allacciate alla pubblica fognatura***

La tariffa applicabile ai reflui industriali scaricati in fognatura va calcolata in base alle norme contenute nell'art.14, comma 4 della Legge 36/1994, secondo le quali la "quota" relativa alle utenze industriali è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.

Prima della Legge 36/94 la tariffa era determinata sulla base dell'art.17bis della Legge 319/1976 che prevedeva la predisposizione, da parte di un Comitato interministeriale, di una formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa, sulla base della quale le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio.

Nonostante l'art.32 della Legge 36/94 avesse esplicitamente abrogato l'art.17bis della Legge 319/1976, la Legge 549/1995, all'art.3, comma 45, ancora prevedeva che i comuni o i loro consorzi determinassero la quota tariffaria per le utenze industriali mediante l'applicazione della formula tipo fissata dalla legislazione nazionale e delle relative tariffe stabilite dalla legislazione regionale in attuazione dell'art. 17bis della Legge 319/1976.

Un ulteriore elemento di incertezza si è aggiunto con l'art.7 del Metodo che per la tariffa relativa al trattamento dei reflui industriali confermava il sistema in vigore (quello previsto dall'art.17bis fatto rivivere dalla Legge 549/1995).

Il successivo D.Lgs. 152/1999 ha provveduto ad abrogare esplicitamente l'intera Legge 319/1976, anche se con l'art. 62, comma 5, venivano limitati gli effetti abrogativi per l'art.17 che sarebbe dovuto restare in vigore fino al momento dell'applicazione della tariffa del servizio idrico "di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n.36".

Il recente D.Lgs. 258/2000 sembra aver fatto chiarezza, poiché con l'art. 24 sopprime il comma 5 dell'art.62, sopra citato, mentre con l'art.16 commi 3 e 6, conferma che alle acque reflue si applica la tariffa prevista dall'art. 14, Legge 36/1994.

A questo punto, il richiamo dell'art.7 del Metodo alla legislazione vigente non consente però il collegamento a norme appositamente predisposte. In pratica, comunque, fino all'adeguamento del Metodo o fino all'emanazione di un d.m. modificativo del Metodo stesso, resta in vigore il sistema attuale per cui la tariffa va determinata ancora sulla base dei provvedimenti regionali antecedenti all'abrogazione dell'art.17bis da parte dell'art.32 della Legge 36/1994. In ogni caso, anche se le regioni avessero emanato provvedimenti successivi all'entrata in vigore della Legge 36/94, questi andrebbero considerati vigenti vista la confusione normativa ingenerata dal Metodo e dalla Legge 549/1995.

### ***5.2.1 La tariffa attualmente applicata***

Sulla scia di quanto visto, risulta che a tutt'oggi i gestori di fognatura e depurazione applicano il metodo derivato dalla legge Merli.

Il D.L. 38/1981 (convertito dalla legge 153/81) all'art. 3, prevede l'applicazione di un'apposita formula per la determinazione del canone. Le tariffe sono determinate dal Gestore, e sarebbero dovute essere aggiornate periodicamente dalla Regione sulla base delle formule predisposte dal Comitato Interministeriale, previsto dalla Legge 319/76, il quale con delibera del 13.5.1977 (D.P.R. 24.5.1977) ha emanato una formula tipo per le acque provenienti da usi industriali

La Regione avrebbe dovuto provvedere annualmente alla determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio.

L'ente gestore del servizio avrebbe dovuto, successivamente, stabilire la tariffa con apposita delibera, tenuto conto dei valori di cui sopra.

A rafforzare l'utilizzo della formula ha provveduto anche il CIPE che, con la deliberazione n.52 del 4 aprile 2001 "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi di acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001", indica come per le utenze relative agli insediamenti produttivi, la quota di tariffa del servizio di fognatura è allineata a quella stabilita per le utenze civili, se superiore, e dovrebbe essere calcolata sulla base della quantità delle acque reflue scaricate. La delibera afferma inoltre che, nelle more della completa revisione della formula di cui al DPR 24 maggio 1977, e successive modifiche e integrazioni, la quota del servizio di depurazione dovrebbe essere determinata sulla base della stessa formula, adeguando i coefficienti tariffari relativi al servizio di depurazione sulla base del 50% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione. Tale aumento è inoltre possibile sino ad un massimo del 10%, e la quota di tariffa dovrebbe essere computata sulla base della quantità delle acque scaricate.

La formula tipo si compone di due parti:

- raccolta e trasporto dei liquami;
- depurazione dei liquami.

Per la prima è necessario fornire la quantità di acqua scaricata, mentre la seconda è in relazione a quantità e qualità dello scarico stesso.

Dalla richiesta di autorizzazione allo scarico dovranno risultare i dati necessari per l'applicazione della tariffa, quali, ad esempio il volume di effluente industriale scaricato in fognatura nell'anno solare e altri parametri relativi al carico (COD, BOD<sub>5</sub>, SST).

Analizziamo più da vicino la formula per la determinazione della tariffa per le acque ad uso industriale.

$$T = F + \left[ f + dv + Z \left( \frac{O_i}{O_f} d_b + \frac{S_i}{S_f} d_f \right) + da \right] V$$

**T** = tariffa da corrispondere (L/anno);

**F** = termine fisso per utenza allacciata alla fognatura (L/anno);

**f** = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (L/mc);

**dv** = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti primari e sollevamenti (L/mc);

**Z** = coefficiente di costo per maggiori oneri di trattamento, che nel D.P.R. 24.5.77 era indicato con la lettera **K**. Esso assume di norma valore 1. Esso può assumere valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alle peculiarità del singolo scarico

industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dei valori tipici dei liquami domestici). Detto coefficiente, infine deve essere posto uguale a zero per gli scarichi che per loro natura o perchè depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile comunale o intercomunale rientrano nei riguardi dei materiali riducenti e dei materiali in sospensione nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente del suddetto impianto consortile.

$d_b$  = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (L/mc);

$d_f$  = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi (L/mc);

$O_i$  = COD dell'effluente industriale, dopo un ora di sedimentazione e pH 7 (mg/l);

$O_f$  = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria (mg/l);

$S_i$  = solidi sospesi totali dell'effluente industriale a pH 7 (mg/l);

$S_f$  = solidi sospesi totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto (mg/l);

$da$  = coefficiente di costo trattamento sostanze diverse. Esso tiene conto degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti (L/mc). Detto coefficiente sarà posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile, rientrano nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente dell'impianto consortile.

$V$  = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (mc/anno);

I parametri  $O$  e  $S$  vanno riferiti a condizioni medie.

Ciascuna Regione individua i criteri con i quali determinare i coefficienti di costo  $f$ ,  $d_v$ ,  $d_b$ ,  $d_f$ ,  $da$  e la quota fissa  $F$  per utenza. Ciascun ente gestore fissa quindi tali coefficienti, secondo la metodologia predisposta dalla Regione, quindi i parametri  $O_f$  e  $S_f$  sulla base delle condizioni medie agli impianti.

### 5.3 Proposte

In conseguenza degli aspetti critici precedentemente evidenziati appare necessario che il Metodo non faccia più riferimento ai vecchi provvedimenti CIP nell'individuazione dei criteri di articolazione tariffaria.

Il Comitato ritiene che debba essere lasciata autonomia agli Ambiti nella determinazione dell'articolazione tariffaria, ma che, per consentire una più facile comparazione delle tariffe fra gestori, siano definiti criteri uniformi ai quali gli Ambiti si debbano attenere.

In particolare il Comitato considera prioritario che:

- alle utenze domestiche siano applicate forme di tutela delle categorie deboli;
- per le altre tipologie di utenza le tariffe possano essere differenziate solo quando sussistono effettive differenze nei costi di fornitura;
- siano previsti strumenti in grado di disincentivare gli sprechi.

#### Punto di discussione n.18:

*Escludendo le utenze domestiche, si ritiene corretto continuare a differenziare per tipologie di utenza o appare opportuno fare esclusivo riferimento all'articolazione per livelli di consumo? Esistono ulteriori criteri di differenziazione?*

In merito agli strumenti a tutela degli utenti deboli il Comitato ritiene che debba essere evitata la specificazione di quote di consumo alle quali sono applicate tariffe agevolate, utilizzando in

loro sostituzione dei sussidi diretti che incidano sulla spesa per il servizio idrico integrato. A tal proposito il Comitato propone di impiegare l'ISEE per individuare i soggetti meritevoli di tutela e obbligare ciascun gestore a decurtare del X% la bolletta sostenuta dagli utenti appartenenti alle categorie disagiate. La percentuale di decurtazione potrebbe essere posta in relazione inversa rispetto all'ISEE stesso (coloro con un indice più basso ottengono una decurtazione maggiore).

Per evitare l'incentivo allo spreco della risorsa risulta necessario specificare un livello massimo di consumo soggetto alla agevolazione, oltre il quale l'utenza non riceve alcun sussidio per i consumi. Considerando il livello di dotazione minima definito nel DPCM 4 marzo 1996 n.47 pari a 150 l/abitate/giorno, il Comitato ritiene opportuno fare riferimento a 50 m<sup>3</sup>/anno ad abitante quale livello massimo di consumo soggetto ad agevolazione.

Le risorse per i sussidi potrebbero derivare dagli strumenti posti a incentivo della riduzione degli sprechi oppure direttamente dalla fiscalità generale. Nel primo caso è necessario prevedere un meccanismo che definendo i criteri per il contenimento dei consumi sia in grado di quantificare i mezzi finanziari disponibili e li suddivida in base alle necessità delle utenze deboli. Nel secondo caso è necessario individuare una procedura di trasferimento delle informazioni e delle risorse finanziarie fra i gestori e la pubblica amministrazione.

*Punto di discussione n.19:*

*Su quali risorse dovrebbero basarsi gli strumenti di agevolazione?*

Ipotizzato che i Piani di Ambito non siano in grado di rappresentare tutti i costi di riproduzione delle risorse idriche, il Comitato reputa opportuno prevedere una forma di "penale" per i consumatori che hanno un comportamento di sperpero della risorsa. In tal senso il Comitato propone che, per tutte le utenze domestiche con un consumo annuo superiore a 150 m<sup>3</sup> anno, venga calcolato un indicatore che determina il consumo ad abitante di ciascuna utenza e sia applicata una penale (ovvero l'incremento del X% della bolletta del servizio idrico) a coloro che hanno un consumo superiore alla media.

Per utilizzare lo stesso procedimento con le utenze non domestiche sarebbe necessario fare riferimento ai consumi medi per tipologia di uso, ma la mancanza di informazioni attendibili consiglia di prevedere altre forme di disincentivo allo spreco, quali l'applicazione di scaglioni tariffari crescenti in funzione delle esigenze di prelievo.

*Punto di discussione n.20:*

*Quali forme alternative di incentivo al risparmio della risorsa è possibile utilizzare?*

### **5.3.1 Servizio acquedotto**

Il superamento dello schema di tariffazione a blocchi crescenti comporta l'individuazione di alcune quote fisse e di una sola quota variabile con il vincolo che la loro applicazione comporti un livello di ricavi pari a quello necessario per garantire lo svolgimento dei programmi di intervento riferibili al servizio acquedotto.

Il Comitato propone che le quote fisse siano definite in maniera crescente rispetto alle capacità di prelievo, ad esempio con riferimento al diametro del contatore. In tal modo ogni utenza riceve un corretto segnale sui costi di investimento necessari a soddisfare le proprie esigenze di prelievo.

*Punto di discussione n.21:*

*In base a quale altro criterio potrebbero essere specificate le quote fisse?*

### **5.3.2 Servizio fognatura delle utenze domestiche**

Il Comitato propone l'individuazione di una sola quota variabile. Per le utenze non allacciate al servizio acquedotto il Comitato propone l'applicazione di quote fisse per la fornitura e la lettura dei misuratori dei reflui conferiti in fognatura.

### **5.3.3 Servizio depurazione delle utenze domestiche**

Il Comitato propone l'individuazione di una sola quota variabile. Per gli utenti allacciati con fosse Imhoff la tariffa di depurazione è calcolata pari al 30% di quella totale. In conseguenza a questo, la verifica sul vincolo dei ricavi del soggetto gestore dovrà ricomprendere anche le entrate provenienti dallo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti da fosse Imhoff.

### **5.3.4 Servizio di fognatura e di depurazione delle utenze produttive allacciate alla pubblica fognatura**

Nella proposta di revisione del Metodo, l'attività di scarico di acque reflue da utenze produttive rientra tra quelle oggetto di regolazione tariffaria. Pertanto i ricavi ottenuti dal gestore saranno a tutti gli effetti conteggiati tra quelli del servizio idrico integrato.

A seguito dell'attivazione dei servizi idrici integrati all'interno degli ambiti ottimali, occorre uniformare i criteri e quindi le condizioni tariffarie all'interno dello stesso ambito.

La metodologia che porta alla definizione della tariffa non può prescindere dal volume e dalla composizione del refluo scaricato. Pertanto la formula proposta per la determinazione della tariffa da applicare agli scarichi di utenze produttive è sostanzialmente la stessa attualmente impiegata, con alcune novità riguardo alla fissazione dei coefficienti di costo e dei parametri tecnici.

Le situazioni che possono verificarsi in presenza di un'utenza produttiva sono riassunte nel prospetto seguente:

1	Utenza produttiva allacciata alle reti di acquedotto e fognatura	La tariffa applicata dovrà comprendere, le tre quote relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e la quota fissa
2	Utenza produttiva allacciata alla rete di fognatura	La tariffa applicata dovrà comprendere, le due quote relative ai servizi di fognatura e depurazione e la quota fissa

Si riporta nel seguito una proposta metodologica per la determinazione delle componenti della tariffa. Essa si articola in:

1. Quota fissa (F): deve determinarsi per ogni contatore installato secondo i criteri previsti per l'utenza domestica. Essa sarà collegata alla tariffa di acquedotto nel caso in cui l'utenza produttiva vi sia allacciata, altrimenti sarà aggiunta alla tariffa di fognatura e depurazione sulla base di classi di volume annuo scaricato.
2. Tariffa di fognatura (f): deve essere assunta pari alla componente tariffaria relativa al servizio di fognatura prevista nel Piano di Ambito:

$$T_F = f$$

3. Tariffa di depurazione: deve essere utilizzata la seguente formula

$$T_D = \left[ d_v + Z \left( \frac{O_i}{O_f} d_b + \frac{N_i}{N_f} d_t + \frac{S_i}{S_f} d_f \right) + d_a \right]$$

dove:

$d_v$  = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti primari e sollevamenti (L/mc);

$Z$  = coefficiente di costo per maggiori oneri di trattamento.

$d_b$  = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (L/mc);

$d_f$  = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi (L/mc);

$O_i$  = COD dell'effluente industriale, dopo un'ora di sedimentazione e pH 7 (mg/l);

$O_f$  = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria (mg/l);

$N_i$  = nutriente totale (azoto e/o fosforo) dell'effluente industriale (mg/l);

$N_f$  = nutriente totale (azoto e/o fosforo) del liquame grezzo totale affluente all'impianto (mg/l);

$S_i$  = solidi sospesi totali dell'effluente industriale a pH 7 (mg/l);

$S_f$  = solidi sospesi totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto (mg/l);

$d_a$  = coefficiente di costo trattamento sostanze diverse.

Note:

- La tariffa  $T_D$  applicata all'utenza produttiva deve comunque essere al minimo pari a quella fissata per l'utenza domestica.
- La componente  $\frac{N_i}{N_f} d_t$ , non presente nella formulazione originaria, comprende il costo medio annuale  $d_t$  del trattamento terziario (L/mc), moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell'apporto dei nutrienti totali (azoto e/o fosforo)  $N_i$  dello scarico.
- I coefficienti di costo  $d_v$ ,  $d_b$ ,  $d_t$ ,  $d_f$  devono essere determinati annualmente in modo che la loro somma sia pari alla componente tariffaria relativa al servizio di depurazione prevista nel Piano di Ambito. Tali valori saranno determinati dal Piano di Ambito, calcolando separatamente per i tre processi di trattamento della linea acque e per il trattamento dei fanghi, i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito rapportate al volume erogato.
- I parametri  $O_f$ ,  $N_f$ ,  $S_f$  dovranno essere riferiti alle condizioni medie di Ambito, valutate sulla base di tutti gli impianti di depurazione e ponderate sulle rispettive potenzialità.
- I parametri  $O_i$ ,  $N_i$ ,  $S_i$  devono essere determinati in relazione all'effluente industriale considerato.
- Il coefficiente  $Z$  sarà tabulato in funzione del rapporto COD/BOD.
  - Nel caso di utenze che trattano i propri scarichi preliminarmente all'impianto finale, sino ad ottenere caratteristiche qualitative compatibili con i limiti di

accettabilità dello scarico finale dell'effluente, tale coefficiente sarà posto uguale a 0.

- Per rapporti vicini a quelli tipici dei liquami domestici il coefficiente  $Z$  sarà posto pari a 1.
- Per livelli di COD/BOD superiori a quelli tipici dei liquami domestici il coefficiente  $Z$  assumerà valori maggiori.
  
- La componente di costo  $d_a$ , valutata impianto per impianto e prevista per il trattamento di scarichi contenenti particolari sostanze inquinanti, ad esempio per scarichi con valori di emissione in fognatura superiori a quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/99 e consentiti dal gestore ai sensi dell'art.33, comma 1, dello stesso decreto, sarà oggetto di contrattazione tra Gestore e utente in modo tale da coprire i maggiori costi operativi e impiantistici che si renderanno necessari per il trattamento di tali scarichi. Al riguardo la proposta è di aumentare i costi totali riconosciuti in tariffa nelle tre componenti di costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito e di porre questo incremento pari a  $d_a \times V_{d_a}^i$ , dove  $V_{d_a}^i$  è il volume scaricato dall'utente  $i$ -esimo.

L'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione sarà calcolata sulla quantità dei liquami (*volume*  $V$ ), facendo riferimento alla reale portata sversata in fognatura, rilevata mediante appositi misuratori.

La misura del volume scaricato, così come quella dei parametri caratteristici in ingresso, per ciascuna utenza produttiva, dovrà essere obbligatoriamente prevista e denunciata al momento della richiesta di autorizzazione all'autorità competente per lo scarico in pubblica fognatura.

*Punti di discussione n.22:*

- a) *Si ritiene opportuno determinare i coefficienti di costo  $d_v$ ,  $d_b$ ,  $d_t$ ,  $d_f$  ed i parametri  $O_f$ ,  $N_f$ ,  $S_f$  come valori medi dedotti dal Piano di Ambito?*
- b) *Si ritiene opportuno mantenere l'impostazione originaria che prevedeva valori dedotti per singolo impianto, o, in alternativa, pensare ad una fase transitoria in cui le valutazioni sono effettuate sul singolo impianto per pervenire successivamente a valori medi di Ambito?*

## **6 La verifica degli investimenti e dei livelli di servizio**

### **6.1 Richiami normativi**

La legge n. 36/94 assegna all'Ente di Ambito il ruolo di controllo della gestione del servizio idrico integrato.

Le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio (art.11, comma 2, lettera e) legge 36/94) dovranno essere previste nella convenzione tipo di emanazione regionale. La convenzione tipo (art.11, comma 2, lettera f), legge 36/94) dovrà prevedere *il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti e, inoltre (art.11, comma 2, lettera l, L. 36/94), disciplinare le penali e le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni risolutorie secondo i principi del codice civile.*

A specificazione di quanto previsto nella legge 36/1994, il Metodo, all'art.8 "*Convenzione di affidamento, verifiche e revisioni*" riconosce all'Ente di Ambito il potere di disciplinare *il piano degli investimenti connesso alla tariffa e la puntuale verifica degli investimenti previsti, la loro temporalizzazione, nonché le penali a carico del gestore inadempiente (lettera f) e, nel contesto della revisione triennale, la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello del servizio ovvero l'effettuazione degli investimenti (lettera h).*

### **6.2 La struttura del Piano: da obiettivi e investimenti alla tariffa reale media**

La definizione del Piano di Ambito e del programma degli investimenti in esso contenuto deve necessariamente collegarsi ad un insieme di obiettivi, sia di carattere strettamente impiantistico che più tipicamente gestionale, che i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque dovranno raggiungere una volta che sia effettuato l'affidamento del servizio idrico integrato. Essi rappresentano la qualità con cui il servizio è erogato agli utenti e il livello di protezione dell'ambiente, che la comunità decide di fissare. Lo stesso rapporto di contratto che legherà l'utente con il gestore sarà basato su tali obiettivi, per cui la tariffa prevista avrà come corrispettivo un servizio con caratteristiche fissate in maniera chiara e univoca.

Il raggiungimento degli obiettivi deve essere cadenzato temporalmente, e il piano degli investimenti ha come compito quello di portare i servizi idrici, in un arco temporale ragionevole, ai livelli minimi fissati dalla legge e/o dall'Ente di Ambito.

Esistono livelli di servizio resi obbligatori dall'attuale normativa, il cui raggiungimento e mantenimento, a meno di deroghe temporanee, sono obbligatori, indipendentemente dall'intervento dell'Ente di Ambito e della Convenzione di affidamento.

Esistono livelli previsti da normative e regolamenti i cui tempi di attuazione devono essere individuati nel programma degli interventi; questo è il caso dei livelli minimi di servizio previsti dal DPCM 4/3/96, per i quali non viene esplicitamente indicato alcun limite temporale di raggiungimento.

Esistono poi livelli di servizio previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, che il gestore dovrà raggiungere e mantenere seguendo lo schema generale emanato con DPCM 29 aprile 1999.

Esistono infine livelli di servizio che sono fissati dall'Ente di Ambito, e che sono individuati tenendo conto di particolari esigenze degli utenti in base alla peculiarità del territorio.

I progetti individuati nel Piano di Ambito, volti a raggiungere gli obiettivi prestabiliti, valorizzati in lire rappresentano l'ammontare degli investimenti. Da essi è possibile extrapolare due componenti della tariffa media reale: gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito.

L'individuazione di un modello gestionale rappresenta l'ultimo tassello che consente all'Ente di Ambito di poter pervenire al calcolo della tariffa reale media. In esso si stabilisce il personale necessario alla conduzione del servizio idrico integrato, le forniture di materiali e l'acqua acquistata da terzi, il costo previsto di energia elettrica per l'erogazione dei servizi, ecc., il tutto per ottenere la stima dei costi operativi.

### **6.3 L'attività di controllo**

Il controllo da parte degli Enti di Ambito si estrinseca, da un lato, in attività di regolamentazione e disciplina degli elementi fondamentali della gestione e, dall'altro, in attività di verifica, revisione e controllo in senso stretto aventi ad oggetto gli aspetti caratteristici di tale gestione, ed in particolare quelli tecnici, organizzativi e tariffari. In ragione di ciò, la disciplina delle modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e delle penali e sanzioni da applicarsi nei casi di inadempimento rientra tra i contenuti necessari della convenzione di gestione con la quale viene affidato il servizio idrico.

Al fine di organizzare un efficace sistema di controllo è opportuno, anzitutto, circoscrivere il suo oggetto agli aspetti della gestione ritenuti veramente significativi; in secondo luogo, fissare i tempi in cui il controllo viene effettuato e, in terzo luogo, individuarne le modalità di svolgimento e le relative procedure.

Sotto il profilo oggettivo, l'attività di controllo degli Enti di Ambito deve incentrarsi essenzialmente su:

1. Livelli di servizio, distinti in tecnici e organizzativi, costituenti livelli obiettivo da raggiungere (di seguito controllo sui livelli di servizio);
2. Programma degli interventi, redatto, laddove è possibile, in termini di obiettivi da raggiungere e contenente gli interventi da realizzare per il raggiungimento dei medesimi (di seguito controllo sugli interventi);
3. Tariffa;
4. Situazione economico-finanziaria del gestore.

Il controllo effettuato sui livelli di servizio e sugli interventi, consiste nella verifica dell'adempimento degli obblighi posti in materia a carico del gestore e si risolve nell'applicazione, in caso di accertato inadempimento dei medesimi, di specifiche penalità, calcolate con le modalità indicate nel paragrafo successivo.

Il controllo sulla tariffa consiste, essenzialmente, nella verifica dei miglioramenti di efficienza realizzati dal gestore e della corrispondenza della tariffa media rispetto a quella articolata.

Il controllo sulla situazione economico-finanziaria consiste nell'ottenere tutta una serie di informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, al fine di verificare l'efficienza, efficacia ed economicità delle gestioni.

Sotto il profilo temporale, l'attività di controllo presuppone una verifica continua sull'attività del gestore, i cui effetti si estrinsecano in una revisione che il Metodo vigente ha stabilito in tre anni (cosiddetto *regulatory lag*), all'esito del quale l'Ente d'Ambito provvede a trasferire sulla tariffa i risultati del controllo e, quindi, a rimodulare la medesima.

Sotto il profilo operativo, attinente alle modalità di svolgimento del controllo, è, in primo luogo, fondamentale imporre al gestore specifici obblighi di comunicazione, al fine di realizzare un flusso informativo tra gestore e Enti di Ambito sugli aspetti fondamentali della gestione, sui quali il controllo medesimo dovrà incentrarsi. Gli obblighi di comunicazione a carico del gestore, pur propedeutici all'attività di controllo, assolvono, infatti, nei confronti dell'organo di controllo, un'importante funzione conoscitiva. Diventa, quindi, fondamentale delineare con esattezza i contenuti degli obblighi informativi da porre a carico del gestore. Il mancato adempimento di tali obblighi dovrà essere sanzionato in modo da tener conto, nella quantificazione della sanzione, dell'importanza finalistica dell'obbligo violato.

Accanto ai suddetti vincoli di comunicazione il gestore assume, con la sottoscrizione della convenzione di gestione e del Piano di Ambito, specifici obblighi in materia di livelli di servizio (tecnici ed organizzativi) e di realizzazione degli interventi, che come già anticipato, danno luogo a due diversi livelli di controllo:

- sui livelli di servizio;
- sugli interventi.

Nel primo caso si controllano direttamente i livelli di servizio raggiunti. Questi, prefissati dall'Ente di Ambito, riguardano l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, la conservazione della capacità produttiva degli impianti esistenti e l'adeguamento tecnologico degli stessi. Al raggiungimento di un prestabilito livello di servizio concorrono uno o più progetti di intervento previsti nel Piano di Ambito, e comportanti un determinato investimento in un determinato tempo.

Il controllo sugli interventi consente una vera e propria verifica sulla realizzazione dei progetti da parte del gestore, in grado di permettere all'Ambito la vigilanza sui tempi, sulla spesa e sulle modalità di realizzazione degli interventi.

In un contesto di perfetta informazione i due approcci dovrebbero coincidere. Se il piano degli investimenti fosse definito in maniera esatta, in modo da contenere gli interventi necessari per il conseguimento dei livelli di servizio stabiliti, la sua puntuale e corretta realizzazione coinciderebbe con il raggiungimento dei predetti livelli di servizio.

#### **6.4 Penalità**

Il sistema di penalizzazione applicabile nei confronti del gestore è strettamente connesso al sistema di controllo e alle sue modalità di svolgimento.

Si parla, non a caso, di sistema di penalizzazione in quanto sono previste penalità diverse a seconda degli obblighi violati o non adempiuti e, quindi, a seconda del tipo di controllo effettuato sul gestore.

Riallacciandosi a quanto detto al paragrafo precedente, in materia di controllo, è dato osservare che l'Ente d'Ambito deve prevedere, anzitutto, specifiche penalità per la mancata ottemperanza da parte del gestore agli obblighi di comunicazione. Nella determinazione di tali penalità si dovrà necessariamente tener conto dell'importanza di tali obblighi, i quali risultano strumentali all'attività di controllo da parte dell'Ente medesimo. È, in primo luogo, adempiendo totalmente a tali obblighi che il gestore fornisce all'Ambito i dati e le informazioni, dalla stessa selezionati e ritenuti rilevanti, da sottoporre a controllo.

Accanto e oltre alle penalità previste per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione ed informazione, il sistema di penalizzazione deve prevedere:

1. Le penalità per il mancato raggiungimento dei livelli di servizio organizzativi (connessi alla qualità generale del servizio), correlati al superamento di specifici indicatori numerici in relazione allo standard obiettivo da raggiungere. Per alcuni di tali obiettivi, in ragione del loro diretto impatto sull'utenza, dovranno, altresì, prevedersi rimborsi automatici agli utenti che abbiano sofferto, in concreto, del mancato raggiungimento da parte del gestore del singolo obiettivo organizzativo.
2. Le penalità per il mancato raggiungimento dei livelli tecnici, desumibili dal Piano di Ambito, consistenti in una decurtazione tariffaria pari alle quote di ammortamento (a tal fine si dovrà prendere in considerazione l'ammortamento medio ponderato del Piano) e remunerazione del capitale, percepite dal gestore nelle tariffe applicate nel corso dei tre anni oggetto di revisione, per il raggiungimento dei medesimi obiettivi strutturali; e in una penalizzazione ulteriore, consistente anch'essa in una riduzione tariffaria e calcolata in termini di percentuale della decurtazione. La natura composita di tale penalità si giustifica sulla base della diversa funzione della decurtazione rispetto alla penalizzazione ulteriore: la decurtazione tende, infatti, a sottrarre al gestore gli importi di cui abbia ingiustificatamente goduto, in quanto previsti nella tariffa, per il raggiungimento degli obiettivi non raggiunti o non pienamente raggiunti, l'ulteriore penalizzazione, che dovrà essere calcolata sempre in termini di riduzione della tariffa applicata al gestore, svolge, più propriamente, una funzione di sanzione applicata al gestore per il mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo, e quindi per l'inottemperanza degli obblighi dallo stesso assunti.

Va osservato che in entrambi i casi sopra riportati di mancato raggiungimento degli obiettivi, l'Ente di Ambito, dopo aver ultimato il controllo e aver, quindi, applicato le relative penalizzazioni, sempre nell'esercizio della sua funzione di controllo, estrinsecantesi in termini di revisione tariffaria, dovrà apportare una variazione alle tariffe degli anni successivi alla verifica, sulla base dell'effettivo capitale investito.

Analoga operazione di revisione tariffaria – mediante variazione delle tariffe degli anni successivi alla verifica sulla base dell'effettivo capitale investito - dovrà essere svolta anche nei casi di raggiungimento degli obiettivi, qualora, però, il gestore abbia sostenuto, nel corso dei tre anni oggetto di verifica e controllo, una spesa totale per gli investimenti da realizzare minore di quella prevista nel Piano. Al contrario, nei casi in cui la spesa sostenuta dal gestore per gli investimenti da realizzare sia superiore a quella prevista nel Piano, non si dovrà dar luogo ad alcuna variazione tariffaria.